



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 774

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 luglio 2022

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria (*)

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 10

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 19

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97) » 22

Plenaria (pomeridiana) » 23

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 28

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 216) » 31

Plenaria » 31

(*) *Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 774° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 luglio 2022.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRC-Se.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165)</i>	<i>Pag.</i>	41
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 166)</i>	»	41
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 392)</i>	»	43
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 393)</i>	»	43
<i>Plenaria</i>	»	44
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 270)</i>	»	50
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 271)</i>	»	50
<i>Plenaria</i>	»	51
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	80
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 244)</i>	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	95

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85)</i>	<i>Pag.</i>	96
<i>Plenaria</i>	»	96
<i>Comitato XXIV trasparenza negli enti pubblici anche territoriali (Riunione n. 3)</i>	»	97
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	98
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	99
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	»	101
<i>Plenaria</i>	»	101
Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	103
<i>Plenaria</i>	»	103

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 13 luglio 2022

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

(243) VITALI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(714) CALIENDO ed altri. – Codice del processo tributario

(759) NANNICINI ed altri. – Codice della giurisdizione tributaria

(1243) ROMEO ed altri. – Riforma della giustizia tributaria

*(1661) FENU ed altri. – Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della
giustizia tributaria*

(1687) MARINO. – Codice del processo tributario

(2476) MISIANI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 luglio.

Interviene incidentalmente il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) per precisare alcuni aspetti tecnici relativi al problema dei componenti delle

commissioni tributarie, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge governativo.

Replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che si riserva di condurre un approfondimento sul tema e di fornire al più presto le relative risultanze.

Il PRESIDENTE informa che in mattinata si sono svolti gli incontri tra i relatori e i Gruppi parlamentari, durante i quali sono stati esaminati gli orientamenti delle forze politiche rispetto a una serie di questioni, con l'obiettivo di procedere, ove possibile, alla definizione di proposte emendative condivise.

Il senatore FENU (*M5S*), facendo seguito all'intervento del Presidente, richiama i principali temi sui quali il proprio Gruppo presenterà delle proposte di modifica. In primo luogo si intende regolare la collocazione nei due ruoli, facendo valere il decreto legislativo n. 545 del 1992, come vigente, per i giudici ordinari appartenenti al ruolo unico nazionale, e quello oggetto del disegno di legge n. 2636 per i magistrati togati transitati nella nuova giurisdizione o assunti per concorso. Inoltre, si proporrà di accentuare l'indipendenza della giurisdizione tributaria, eliminando la previsione dell'attribuzione di parte delle sue funzioni ad uffici del MEF, e di rafforzare i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, aggiungendovi ulteriori uffici.

Altri emendamenti riguarderanno poi le modalità di transito nella nuova giurisdizione, la definizione delle competenze tra magistrati togati e giudici onorari, la riduzione dei tempi di reclutamento dei magistrati togati, la possibilità di accesso al concorso anche ai laureati in economia e commercio e una definizione agevolata dei crediti verso l'Amministrazione fiscale.

Il PRESIDENTE sostiene la necessità di varare una riforma davvero efficace, quindi invita a considerare anche il tema del personale necessario per coprire il fabbisogno degli uffici. Invita dunque il Governo a valutare l'ipotesi di incrementare la copertura finanziaria della proposta di legge, al fine di far fronte all'indispensabile adeguamento degli incentivi economici per il trasferimento nella magistratura tributaria di magistrati che provengono da altri ruoli.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) evidenzia a sua volta alcune tematiche sulle quali la propria parte politica presenterà alcuni emendamenti. Ritene infatti che il concorso per accedere ai ruoli della magistratura tributaria debba essere aperto anche ai laureati in economia e commercio. Quanto alla formazione tecnica dei candidati, solleva il quesito se circoscrivere o meno la platea, prevedendo come requisito l'aver superato l'esame di Stato da commercialista e da avvocato e adeguare, di conseguenza, la tipologia di tirocinio necessaria.

Propone quindi la creazione di un Consiglio superiore della magistratura tributaria, l'appellabilità delle sentenze monocratiche, con un chiarimento sul calcolo del limite dei 3.000 euro, e una «pace fiscale» attraverso forme di premialità. Al verificarsi di determinate condizioni, infatti, si potrebbero eliminare le sanzioni e prevedere pagamenti in tempi più lunghi, con vantaggi per l'Erario e per le imprese. Altri emendamenti riguarderanno i temi delle testimonianze, per le quali non ci devono essere eccezioni, del processo telematico, della parità di accesso alle informazioni e ai dati del processo e della riscossione provvisoria, per la quale si dovrebbe attendere la sentenza di primo grado.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) che sottolinea la necessità di garantire un sistema di garanzie in favore del contribuente durante le fasi delle indagini della polizia tributaria: ciò dovrebbe operare analogamente a quanto accade nel processo penale nel quale l'indagato può, in ogni fase del procedimento, rivolgersi al giudice per le indagini preliminari in ossequio al principio del contraddittorio nella formazione degli atti utilizzabili in giudizio; allo stato attuale, le indagini tributarie possono invece rivelarsi particolarmente invasive e lesive dei diritti costituzionalmente garantiti, mettendo spesso a rischio il pacifico svolgimento delle attività imprenditoriali.

Si sofferma poi sui limiti all'ammissione delle prove testimoniali: occorre che si realizzi un complessivo sistema ispirato alla inversione dell'onere della prova, passando da un processo tributario di stampo inquisitorio ad un processo in cui l'onere di dimostrare la violazione fiscale da parte del cittadino compete all'amministrazione, in ossequio alla piena realizzazione del diritto di difesa ed alle garanzie del giusto processo costituzionalmente riconosciute. Insiste su questi aspetti di rilievo sostanziale evidenziando come, altrimenti, il rischio sia quello di realizzare una riforma di mera facciata, perdendo un'occasione unica di adeguare il nostro paese agli standard europei.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) si sofferma sulla disciplina attualmente vigente nel processo tributario, contestando tuttavia l'idea che questa abbia realizzato un'inversione dell'onere della prova, visto che già nel decreto legislativo n. 546 del 1992 esso era correttamente ripartito; ritiene necessario semmai restringere i tempi del processo tributario rendendo più efficace il sistema e si diffonde in particolare sul ruolo svolto, a disciplina vigente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Interviene in replica il presidente D'ALFONSO (*PD*), relatore per la 6^a Commissione, anche a nome del relatore per la Commissione giustizia, che invita i commissari a considerare i rischi connessi al varo di riforme troppo ambiziose e ampie e richiama le ragioni che sottendono alle iniziative legislative in titolo, tra le quali, soprattutto, la creazione di una ma-

gistratura dedicata a tempo pieno alla materia tributaria, che consentirà di avere sempre sentenze motivate e più omogenee, e la riduzione del contenzioso in Cassazione. A queste si possono aggiungere norme relative alla necessaria dotazione organica e all'autogoverno di tale magistratura, soprattutto per l'attività ispettiva, alla parità di accesso delle parti a tutti gli elementi costitutivi del processo e alla riscossione provvisoria. L'intento dei relatori è di farsi carico delle proposte che raccolgono maggiore condivisione, senza privilegi tra le parti politiche.

A chiosa della replica del presidente D'Alfonso, il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) professa il suo sostanziale accordo con quanto esposto dal Correlatore, precisando però che il basso tasso di appelli e ricorsi – contro le sentenze tributarie – attesta la elevata qualità delle sentenze pronunciate dai gradi inferiori. Difende, inoltre, la scelta – fatta in passato – di inserire le professionalità tecniche nei collegi tributari.

Prende la parola in replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che evidenzia il lavoro dei due Presidenti relatori e gli ampi spazi di convergenza nel merito tra le forze politiche. Assicura la massima disponibilità del Governo nei confronti di emendamenti che dovessero avere bisogno di una riformulazione per trovare una soluzione condivisa e sensibilizza i commissari sull'esigenza di non ampliare eccessivamente la portata della riforma, che è volta principalmente a ridurre il contenzioso in Cassazione e a creare una magistratura dedicata e non ha la finalità di risolvere tutte le problematiche sul campo.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a presentare un numero contenuto di emendamenti su pochi argomenti condivisi al fine di permettere a tutti gli uffici competenti di svolgere una adeguata istruttoria.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) ricorda che Fratelli d'Italia non ha dato alcuna disponibilità a sostenere la riforma in esame, bensì ad offrire un contributo costruttivo ed eventualmente a trovare punti di convergenza con gli altri Gruppi, a condizione che venga tutelato il valore politico delle proprie proposte e la loro riconoscibilità in quanto offerto dall'opposizione.

Il PRESIDENTE assicura che alcuni obiettivi sono raggiungibili. Invita quindi alla collaborazione e al senso di responsabilità.

Alla luce dell'andamento dei lavori, propone che la seduta di domani, giovedì 14 luglio, venga sconvocata.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, giovedì 14 luglio, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,55.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 luglio 2022

Plenaria**304^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) Deputato LIUNI e altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione su testo e sugli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento, che reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. A tale articolo fa anche riferimento, con un rinvio alla normativa del codice civile in materia di imprenditore agricolo, l'emendamento 1.8.

L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica. Il comma 1 specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile – incluso l'agricoltore agricolo professionale – con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato (comma 3). Le aziende vivaistiche

già autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla produzione di materiale forestale certificato (comma 4). A tale articolo fanno anche riferimento, con un rinvio alla normativa del codice civile in materia di imprenditore agricolo, gli emendamenti 4.101, 4.8 testo 2, 4.5 testo 2.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali – ai sensi del comma 1 – assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono forniti di serre e di vivai. A tale articolo fanno anche riferimento, con un rinvio alla normativa del codice civile in materia di imprenditore agricolo, gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

Si propone l'espressione di parere non ostativo, sul testo e sugli emendamenti di competenza.

Previa verifica del numero legale, la proposta del Presidente, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

(2392) Vilma MORONESE e altri. – Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GAUDIANO (M5S), subentrata al senatore Lomuti impegnato in attività parlamentari fuori sede, illustra il provvedimento in titolo che pone rimedio ad una rilevante lacuna normativa, che ha rappresentato tra l'altro una delle cause determinanti di una gravissima situazione ambientale – prodottasi inizialmente nella regione Veneto – legata agli sversamenti delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), con conseguente inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

La vicenda, stigmatizzata con termini di eccezionale allarme anche da un Alto commissario delle Nazioni unite e che ha dato luogo altresì a procedimenti penali nell'area del vicentino (tutt'ora in corso), è stata altresì all'attenzione della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che ha prodotto sul punto un documento approvato all'unanimità.

Nel predetto documento è emersa la conclamata inadeguatezza della normativa nazionale – cui le norme introdotte a livello regionale non possono strutturalmente supplire (stante l'esclusiva competenza statale disposta del decreto legislativo n. 152 del 2006) – ed a cui è necessario porre rimedio con la fissazione di limiti precisi e stringenti allo sversamento di queste sostanze inquinanti. In particolare, nelle acque destinate al consumo umano tale limite dovrebbe essere addirittura pari a zero, stanti le gravi conseguenze che si possono produrre a livello sanitario (ad esempio patologie tiroidee ed alterazioni scheletriche). Ma la problematica ben po-

trebbe riguardare anche l'acqua destinata ai consumi agricoli, considerato l'alto tasso di assorbimento di queste sostanze da parte degli organismi vegetali.

Ciò detto, il testo del disegno di legge non incide direttamente su previsioni incriminatrici, tant'è vero che per esso il parere della Commissione giustizia non è stato richiesto. Come è noto, il parere su emendamenti può essere richiesto direttamente dalla Commissione che esamina il testo in sede redigente, ma in questo caso la competenza della Commissione giustizia si limita alle sanzioni penali ed amministrative. Orbene, mentre quanto a precetti vari emendamenti modificano quelli esistenti (in particolare gli emendamenti da 1.8 a 1.30 impattano sulle tabelle dei valori limite di emissione allo scarico, allegate al cosiddetto «decreto Ronchi» ossia il decreto legislativo n. 152 del 2006), nessuno tocca la norma che assiste i precetti con sanzioni.

Si propone l'espressione di parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi.

Previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice facente funzioni, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MIRABELLI (PD), subentrato al senatore Lomuti, illustra il provvedimento in titolo con riferimento all'articolo 4, comma 4, prevede che l'Autorità per la Laguna di Venezia sia ridenominata «Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque». Sono inoltre previste modifiche puntuali alla disciplina inerente ai compiti dell'Autorità e tra di esse si specifica che la riscossione da parte dell'Autorità delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare sarà svolta dall'Autorità solo in relazione ad attività di propria competenza (modifica della lett. i)).

L'articolo 7 apporta una nutrita serie di modifiche al codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale (comma 1). In particolare, si prevedono due sanzioni amministrative: con la prima si intende punire chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita capaci di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dal comma 1, e consiste nel pagamento di una somma da 1.084 a 4.339 euro; con la seconda si intende punire chi manomette i velocipedi a pedalata assistita al fine, alternativamente, di aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti posti dal comma 1, e comporta il pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro.

Ulteriore modifica apportata concerne l'introduzione di un nuovo comma, specificamente volto a disciplinare le ipotesi in cui le autorità preposte possono disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita, nei confronti dei soggetti, individuati nel comma 1, che non possono conseguire la patente di guida, vale a dire i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché coloro che sono o sono stati sottoposti: a misure di sicurezza personali, alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), ossia i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché associazione finalizzata al traffico illecito di tali sostanze, fatti salvi gli effetti degli eventuali provvedimenti riabilitativi; i soggetti destinatari della sospensione della patente e dei titoli di abilitazione alla guida o nel divieto di conseguirli fino a tre anni (in quanto risultanti detentori di sostanza stupefacente o psicotropa per uso personale, in violazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a) ovvero coloro che violano il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore (divieto cui viene sottoposto chi non solo pone in essere la medesima condotta sanzionata dall'articolo 75, ma lo fa con modalità o circostanze dell'uso tali da comportare un pericolo per la sicurezza pubblica, ovvero risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona o contro il patrimonio o per reati previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990 o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione dello stesso d.P.R. o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza: articolo 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990) per tutta la durata dei predetti divieti. Infine, analoga interdizione riguarderà le persone a cui per la seconda volta sia revocata la patente con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, ossia omicidio colposo derivante da una violazione alle disposizioni del Codice della strada.

Nei confronti di tali soggetti, si dispone che, alternativamente: il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui ai già citati articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 390 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita (di cui all'articolo 50 del Codice della strada). Si sottolinea, al riguardo, che si tratta di una facoltà del prefetto e non di un automatismo; al proposito parrebbe che il decreto legge abbia voluto trarre insegnamento dalla Corte costituzionale, la quale – con la sentenza n. 24 del 2020 – ha dichiarato illegittimo l'automatismo della revoca della patente (nei confronti di chi sia stato colpito da misura di sicurezza) e – con la sentenza n. 99 del 2020 – ha dichiarato illegittimo l'automatismo della revoca della patente nei confronti di chi sia stato colpito da misura di prevenzione. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi ed è specificato che, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, l'interdizione vale per tutta la loro durata.

Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 120 del codice, il prefetto può disporre l'interdizione con lo stesso provvedimento di revoca della patente di guida. Il comma 2 fa riferimento a tutte le condizioni soggettive elencate nel comma 1 dell'articolo 120, con esclusione dei soli soggetti cui per la seconda volta sia revocata la patente con sentenza di condanna per omicidio colposo derivante da una violazione alle disposizioni del Codice della strada, e dispone che, nel caso in cui tali condizioni interven-gano in data successiva al rilascio della patente di guida, il prefetto provvede a revocarla, e sempre purché non siano trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati. Avverso il provvedimento interdittivo emanato dal prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4 dell'articolo 120, quindi da proporsi al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*recte*: Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). La violazione della misura interdittiva in parola è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 7 mila euro ed è, altresì, disposta la confisca del velocipede.

L'articolo 8 reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità. Il comma 9 reca una previsione volta a garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi. È stabilito, in particolare, che le aziende esercenti tali servizi (e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti) sono tenute a trasmettere all'Osservatorio – entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza mensile – una serie di dati, tra cui quelli delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati, nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi così comunicati, l'ente che ha dato in concessione ovvero in affidamento il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo tra 10 mila e 50 mila euro, determinata tenendo conto: dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10; dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti; delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981 e le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al MIMS e sono destinate: nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, per il restante 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza. Il comma 10 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa in sede di Confe-

renza unificata, entro il 31 luglio 2022, sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni: i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del precedente comma 9; la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati; ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

Si propone l'espressione di un parere non ostativo, sulle citate parti di competenza del testo nonché sugli emendamenti che prevedono sanzioni penali o amministrative. Tra gli emendamenti, peraltro, segnala l'emendamento X 1.1 del Governo: come materia di interesse, si riscontra da un lato l'articolo 7-ter e dall'altro l'articolo 12-bis; si rammenta che essi riproducono l'articolo 2 e 3 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (A.S. n. 2667, evidentemente destinato a decadere nell'intenzione del proponente, che ne fa comunque salvi gli effetti in altra parte dell'emendamento).

Il primo articolo (7-ter) regola gli effetti della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25: per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dalla norma, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. C'è poi la clausola di salvaguardia dell'articolo 340 del codice penale (interruzione di pubblico servizio) per il caso in cui la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. non provvedano a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, il personale, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a.; si prevede, in questo caso la nomina di un commissario *ad acta* che può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie.

Con la disposizione del secondo articolo (12-bis) si introducono alcune norme processuali espressamente dedicate alle procedure amministrative che riguardino interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): ciò al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal Piano medesimo ed evitare

che la durata ordinaria del giudizio possa incidere sul raggiungimento dei citati obiettivi. Nel dettaglio, al comma 1, si prevede che, qualora risulti che il ricorso abbia ad oggetto una procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, nel caso in cui l'istanza cautelare sia accolta, il tribunale amministrativo regionale è tenuto a fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data del deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. Nel caso in cui l'istanza cautelare non trovi accoglimento in primo grado e sia riformata dal Consiglio di Stato, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. Si precisa che anche in quest'ultima ipotesi è applicabile il primo periodo del comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non sia svolta entro i termini previsti dal comma, la misura cautelare perde efficacia. Ne discende che la misura cautelare è efficace al momento della relativa adozione, salvo perdere efficacia nel momento in cui decorre il termine fissato dal medesimo comma. La scelta di applicare la citata disposizione alla sola ipotesi di accoglimento della misura cautelare è legata al fatto che solo in tale ipotesi si ha una sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, che invece prosegue in caso di rigetto della relativa istanza. Con il comma 2 si precisa che, nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice è tenuto a motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR. Con il comma 3 è previsto uno specifico obbligo per tutte le amministrazioni parti del giudizio, le quali sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Al comma 4 si prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, indicandosi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR come parti necessarie del giudizio; si precisa che si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Con riferimento all'ipotesi in cui non venga chiamata in giudizio una delle parti necessarie del giudizio si fa espresso riferimento all'applicabilità dello strumento dell'integrazione del contraddittorio previsto dall'articolo 49 del codice del processo amministrativo. Al comma 5 si precisa che ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applica la riduzione dei termini previsti dall'articolo 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, nonché l'articolo 120, comma 9, del medesimo codice, avente ad oggetto la decisione del giudizio nel rito appalti. Al comma 6 si precisa che le disposizioni predette si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. Al comma 7 si stabilisce che l'articolo 125 del codice del processo amministrativo si applica anche nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approva-

zione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Si precisa inoltre che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. Al comma 8 si prevede, con una norma transitoria, che nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del decreto n. 85, la misura cautelare sia già stata concessa, su istanza della pubblica amministrazione o delle altre parti del processo, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata entro il termine del comma 1; in tale ipotesi si applicano anche le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo in questione.

Previa verifica del numero legale, la proposta del relatore facente funzioni, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), che sottopone alla Commissione la questione dei sedici Uffici del giudice di pace non dislocati nelle sede circondariali di Tribunale, di cui è stata prevista la permanenza a gestione interamente statale. In particolare, quello di Sant'Anastasia ha competenza territoriale per sette comuni, comprendendo una popolazione di circa 160 mila abitanti. In esso si riscontra una pianta organica sottodimensionata, con problematiche organizzative aggravate dal venir meno, già dal 2017, dell'ausilio di un cancelliere e di un operatore. Ad oggi, ad eccezione della figura dell'ausiliario, all'ufficio in questione risulta la scopertura di tutte le altre figure della pianta organica, mentre le soluzioni temporanee tentate si sono dimostrate insufficienti. Nonostante il massimo impegno degli enti tenuti a garantire l'apertura di un così importante presidio di giustizia territoriale, l'Ufficio non è stato in grado di gestire la mole di attività, che registrano notevoli ritardi: ciò avviene, tra l'altro nella pubblicazione delle sentenze, dei decreti ingiuntivi e delle udienze penali e nei rinvii di quelli civili, sfociando nell'attuale situazione, ampiamente prevedibile, della sospensione e chiusura dell'ufficio.

Alla luce delle nuove immissioni di personale in atto nel sistema giustizia, risulta ancor meno comprensibile il permanere di così ampie scoperture negli uffici dei giudici di pace di competenza ministeriale, per cui invita il Presidente a farsi tramite della doglianza con il Ministero della giustizia affinché, come già per la questione del Tribunale di Nocera superiore, il Governo sia sollecitato a svolgere comunicazioni in Commissione.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, si farà carico del mandato richiesto a rappresentare l'esigenza, testé esposta, con apposita missiva rivolta alla Ministra della giustizia.

Il PRESIDENTE ricorda poi che l'indagine conoscitiva sulla prima casa, già autorizzata dalla Presidenza del Senato in data 15 giugno 2021, necessita di essere perfezionata con la trasmissione del programma delle audizioni alla medesima Presidenza.

Dopo brevi interventi dei senatori PIARULLI (M5S) ed Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az), non facendosi ulteriori osservazioni, si conviene di rinviare la questione a quando il senatore Lomuti potrà essere presente.

Stante l'imminente inizio dei lavori d'Assemblea, il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, annuncia che la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno avrà luogo in altra settimana, essendo la seduta di domani dedicata all'indagine conoscitiva sul regime carcerario italiano.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 luglio 2022

Plenaria

584^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La presidente RIVOLTA, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale, dà la parola al senatore De Bertoldi.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*), innanzitutto, ribadisce che la compressione dei tempi di esame e la riproposizione del monocameralismo di fatto, per un decreto-legge del valore di oltre 20 miliardi di euro, rappresentano una forma di disprezzo per il ruolo del Parlamento e per il lavoro dei parlamentari, sia della maggioranza che dell'opposizione, oltre a costi-

tuire una patente violazione della Costituzione. La condotta del Governo disattende, altresì, la volontà espressa dai cittadini italiani nel *referendum* del 2016, quando sono stati respinti i tentativi volti al superamento del bicameralismo.

Chiede quindi, a nome dell'opposizione, il rispetto dei tempi dovuti e lo svolgimento di un esame sostanziale del provvedimento, che peraltro nel merito risulta tutt'altro che perfetto.

Passando ai profili di contenuto, richiama l'attenzione sulle gravi conseguenze derivanti dal comma 3-ter dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, in base al quale le agevolazioni ivi previste sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*: infatti, a causa di tale disposizione, molte imprese saranno costrette a restituire ampia parte degli aiuti che avranno ricevuto. Si tratta di una vicenda analoga a quella segnalata in un'interrogazione a sua firma, recentemente svolta presso la 6^a Commissione permanente, in cui ha stigmatizzato l'inserimento da parte del Governo, che ha acriticamente recepito le indicazioni dell'Unione europea, dei prestiti bancari coperti da garanzie pubbliche tra gli aiuti di Stato, come se si trattasse di risorse a fondo perduto.

Soffermandosi quindi sulle misure dirette a mitigare l'incremento dei costi energetici, come i crediti di imposta per l'acquisto di carburante di cui all'articolo 3, ritiene che il Governo dovrebbe fornire spiegazioni ai cittadini sul disallineamento tra la variazione del costo dell'energia e l'aumento dei prezzi per i consumatori, che appare anomalo e abnorme rispetto a quanto accaduto, in circostanze comparabili, alcuni anni fa.

Passando quindi a commentare l'articolo 14 del decreto, segnala l'ennesima mortificazione del *Superbonus* edilizio, dal momento che le ulteriori modifiche apportate alla misura aggiungono confusione ad un panorama già molto intricato e rappresentano, in sostanza, una presa in giro dei cittadini.

Al riguardo, sottolinea come non corrisponda al vero quanto sostenuto dal Governo nella risposta data a un'altra interrogazione, a sua firma, svolta in Commissione finanze, secondo cui il *Superbonus* avrebbe un impatto negativo sui conti pubblici. Tale affermazione, infatti, non tiene conto minimamente degli effetti di retroazione positivi connessi, direttamente, all'aumento del gettito fiscale e, più in generale, alla crescita economica innescata dalle agevolazioni edilizie, secondo quanto è stato stimato in accreditati studi indipendenti.

Auspica quindi, di fronte all'atteggiamento del Governo, che non ha mai voluto prendere in seria considerazione le proposte di miglioramento avanzate da diverse parti politiche, concernenti ad esempio modifiche alla percentuale del credito di imposta, che le componenti politiche della maggioranza, in particolare il Movimento 5 Stelle, che hanno fortemente sostenuto questo intervento, assumano una posizione chiara e precisa sul

provvedimento in discussione, separando le proprie responsabilità da quelle dell'Esecutivo. Anche le apparenti, seppur tardive, aperture del Governo sulla cessione dei crediti, vengono infatti smentite dai provvedimenti dall'Agenzia delle entrate, che prevedono forme di corresponsabilità tali da disincentivare qualunque circolazione.

Segnala infine che, alle garanzie pubbliche concesse da SACE S.p.A, di cui all'articolo 17, e da ISMEA, di cui all'articolo 20, non risulta chiaro se trovi applicazione la disciplina sugli aiuti di Stato, con conseguenti rischi di restituzione per le imprese che ne fruiscono.

In conclusione, giudica inaccettabili i tempi e i modi di esame del decreto-legge in discussione, adottato da un Governo che appare molto al di sotto delle aspettative iniziali e che, invece di dare risposte strutturali ai problemi del Paese, ha continuato a intervenire con misure estemporanee e inefficaci.

La presidente RIVOLTA, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Dopo aver rinunciato, in qualità di relatrice, all'intervento di replica, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI fa presente che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-ter, di cui il Governo è pienamente consapevole, rappresenta un errore di carattere redazionale, che sarà corretto nel primo provvedimento utile.

Deposita quindi la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, sul provvedimento in titolo.

Interviene, sull'ordine dei lavori, per ribadire le gravi criticità che hanno caratterizzato la tempistica di esame del provvedimento, anche presso l'altro ramo del Parlamento, la senatrice LEZZI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), a cui risponde il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, che sia fatta chiarezza sulle modalità con cui si intende proseguire l'esame del provvedimento in titolo, anche al fine di assicurare le condizioni minime di rispetto del ruolo della Commissione e del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente RIVOLTA propone di sospendere la seduta e di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definire l'organizzazione del prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza ha preso atto che non vi sono le condizioni per concludere l'esame in sede referente del provvedimento.

Si riserva pertanto di intervenire in Assemblea per informarne la Presidenza del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 97

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**585^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Vice Presidente***RIVOLTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La presidente RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, illustra i profili finanziari del disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo è approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monato ed altri; Ferrari ed altri (Parere alla 4^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) propone l'espressione del seguente parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 10 sulla copertura finanziaria, si ribadisce – come già rilevato per la legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012 – che la previsione secondo cui, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio dell'unità del bilancio sancito dall'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo del provvedimento.

Il RELATORE riepiloga poi gli emendamenti al provvedimento in esame suscettibili di criticità di ordine finanziario.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 3.3, 3.6, 3.7 e 3.10, per maggiori oneri.

Rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1.

Altresì, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 3.5, non segnalato dalla Commissione.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 per assenza di relazione tecnica, nonché sulla proposta 5.0.2 per maggiori oneri.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.0.1, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3. Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

La Commissione approva.

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura, è opportuno, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura finanziaria, aggiornare la decorrenza dell'onere, nonché il riferimento della copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri, all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24, in conformità alla normativa contabile.

Rileva che andrebbe poi confermato che dall'articolo 7, paragrafo 3, dell'Accordo, non derivi alcun obbligo per l'Italia di corrispondere in via anticipata salari e indennità al personale inviato dal Ghana, in linea con quanto risulta nella relazione tecnica, ove si afferma che l'Italia non intende accedere a eventuali richieste in tal senso della Parte ghanese.

Infine, in relazione all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo, osserva che andrebbe confermato che dall'eventuale anticipo delle spese odontoiatriche e mediche presso strutture private per il personale della Parte inviante, che sembra prospettato dalla relazione tecnica, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2195) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) *Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 luglio.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sugli emendamenti al provvedimento in titolo, il cui esame è rimasto in sospeso, è pervenuta la relazione tecnica che attualmente è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) *Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

(Parere all'8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La correlatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente l'opportunità di rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere sul testo del disegno di legge in titolo, tenuto conto dell'assenza del correlatore Dell'Olio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2307) *MARINO e Daniela SBROLLINI. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) chiede al Governo di acquisire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. – Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari
(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria pomeridiana, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 luglio 2022

Plenaria

329^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2651) *Delega al Governo per la riforma fiscale*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che prosegue la discussione generale.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) ricorda preliminarmente il lavoro svolto dalle Commissioni finanze di Camera e Senato in occasione dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario e sottolinea come la legge delega lasci ampi spazi di manovra al Governo per la redazione dei relativi decreti, sui quali comunque le Commissioni competenti dovranno esprimere il proprio parere, molto probabilmente nella prossima legislatura. L'intento di una riforma dovrebbe essere quello di ridurre la pressione fiscale, attualmente molto elevata, e di renderla, anche nel rispetto del dettato costituzionale, più equa, magari con poche modifiche dell'assetto complessivo; tuttavia, a fronte del livello di debito contratto negli ultimi anni, ritiene difficile che tale obiettivo possa essere conseguito.

Relativamente alla capacità impositiva degli enti locali, interessati dal passaggio dall'addizionale Irpef alla sovrattassa, esprime alcune preoccupazioni.

pazioni, ritenendo che un'ulteriore riduzione dell'autonomia fiscale possa impedire loro di far fronte tempestivamente alle esigenze di spesa che si dovessero manifestare. Manifesta perplessità anche nei confronti del graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap, che pur garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario, sembra confermare l'idea di una finanza sempre più accentrata.

Personalmente si sarebbe limitato, anche alla luce della limitata disponibilità finanziaria, a una rimodulazione degli scaglioni, per rimediare ad alcune disomogeneità, e a una riduzione delle aliquote.

Il senatore FENU (*M5S*) rivendica il contributo di tutti i Gruppi alla stesura della legge delega, che all'obiettivo della riduzione fiscale aggiunge gli altri della semplificazione normativa e della riduzione degli adempimenti burocratici, che permetteranno di migliorare, anche grazie all'adozione di ulteriori strumenti informatici, il rapporto tra Fisco e cittadini e di ridurre l'evasione: a tale proposito rimarca l'innovativo principio della fruizione diretta tramite rimborso degli oneri detraibili per spese sanitarie.

Un'ulteriore riforma tuttavia dovrà riguardare la riscossione, in quanto l'Agenzia delle entrate – Riscossione non riesce più a gestire il magazzino dei crediti, a discapito soprattutto dei contribuenti più deboli. Una possibile soluzione potrebbe essere la ritenuta alla fonte, misura sulla quale si augura il Governo stia lavorando.

Infine, sollecita l'Esecutivo a considerare la necessità di varare una definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo presso l'Agente per la Riscossione, che potrà anche essere chiamata rottamazione-*quater* o pace fiscale, che porterà benefici sia ai cittadini sia all'Erario.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica la relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che invita a giudicare il provvedimento, che forse avrebbe potuto essere più incisivo e avere una portata più ampia, anche alla luce delle contenute risorse a disposizione e delle esigenze di forze politiche molto eterogenee tra loro.

Con riferimento agli interventi svolti in discussione generale invita il senatore De Bertoldi a presentare un ordine del giorno relativo alla tassazione sulle casse di previdenza dei professionisti; condivide la necessità, manifestata dal senatore Lannutti, che non vi siano regimi fiscali di favore irragionevole per le imprese; considera indispensabile, tema sollevato da più senatori, che gli enti locali, già provati finanziariamente da precedenti scelte, mantengano una loro autonomia fiscale.

Tra i temi che non sono stati inseriti nella legge delega segnala la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, che permetterebbe di aumentare il loro potere di acquisto, magari recuperando parte delle risorse necessarie da una rivisitazione del Reddito di cittadinanza, che ha fallito i suoi obiettivi, almeno nella parte delle politiche attive.

In conclusione, sottolinea che comunque dalla riforma fiscale non dovrà derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

Interviene in replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che evidenzia il vero tema politico emerso nel dibattito, ossia quello della copertura finanziaria della riforma, che secondo alcuni va varata in equilibrio di bilancio, mentre per altri a debito, addirittura per decine di miliardi.

Segnala poi che il provvedimento è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, soprattutto in materia di l'Irpef, e rappresenta una visione complessiva della riforma da adottare.

Relativamente alla preoccupazione emersa per il passaggio dalle vigenti addizionali ad altrettante sovraimposte, che potrebbe limitare l'autonomia finanziaria degli enti locali, assicura che Comuni e Regioni potranno comunque modulare il prelievo e che il gettito finale sarà lo stesso. La finalità della misura è svincolare le scelte del Governo centrale da quelle degli enti locali, applicandosi la sovraimposta sul gettito predeterminato. Inoltre è stato introdotto il principio di parziale territorializzazione di una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfettario e si prevede che possa essere rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

Quanto alla revisione delle spese fiscali e dei meccanismi di premialità, sollecitata dal presidente D'Alfonso, ritiene che spetti al Parlamento decidere in proposito.

Infine, in tema di semplificazione, sottolinea l'importanza del varo della dichiarazione dei redditi precompilata, che esonera il contribuente dalla conservazione di ricevute e scontrini vari; in materia di interoperabilità dei sistemi informativi, ricorda l'articolo 8 del provvedimento; circa la giustizia tributaria, richiama l'esame, in corso proprio in Senato, di numerosi disegni di legge sul tema.

Il PRESIDENTE nel ricordare la scadenza del termine di presentazione nella giornata di domani, auspica che i Gruppi opereranno per un confronto di merito su specifici ordini del giorno, possibilmente condivisi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 13 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 216

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SKY, DI PARAMOUNT GLOBAL E DELLA SLC CGIL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147 (IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI) E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO E DEL CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1209 (CANDIDATURA DE «LA CUCINA DI CASA ITALIANA» A PATRIMONIO CULTURALE UNESCO)

Plenaria

323^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che sono stati deferiti alla Commissione gli affari sull'importanza della scrittura a mano e della lettura su carta (n.1216), sulle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della creazione della Scuola di musica di Fiesole (n.1221), nonché sulle celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore Gaspare Spontini (1225).

Propone indi di avviare le audizioni relative all'affare assegnato n. 1216, già definite, non appena concluse quelle in corso di svolgimento sul disegno di legge n. 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti) e sull'affare assegnato in merito alla candidatura de «La cucina di casa italiana» a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco (n. 1209).

Propone altresì di calendarizzare, per le sedute della prossima settimana, gli affari assegnati in merito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della creazione della Scuola di musica di Fiesole (n. 1221) e in merito alle celebrazioni su Gaspare Spontini (1225).

Su entrambe le proposte conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa altresì che sono state avanzate due ulteriori richieste di deferimento di affari ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Nello specifico, il senatore Rampi propone di chiedere il deferimento di un affare sulle «Ville di Delizia» e la senatrice Saponara propone, a sua volta, di chiedere il deferimento di un affare sulla candidatura Unesco della via Francigena. Propone di avanzare richiesta alla Presidenza del Senato per il deferimento dei predetti affari.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE informa indi che è in corso di assegnazione il disegno di legge n. 2619 in materia di manifestazioni di rievocazione storica, che, come già convenuto nella seduta del 21 giugno scorso, sarà posto all'ordine del giorno delle sedute della Commissione della prossima settimana, ove assegnato per tempo. Al riguardo, registra con favore l'ampia convergenza dei Gruppi in Commissione nei confronti dell'iniziativa legislativa, come confermano le numerose aggiunte di firma nel frattempo intervenute.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2422) *Fiammetta MODENA. – Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»*

(2526) *BRIZIARELLI ed altri. – Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto «Il Perugino», e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte*

(2551) *NENCINI. – Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 maggio scorso, nel corso della quale la Commissione ha conferito mandato alla relatrice di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) presenta una proposta di testo unificato, pubblicato in allegato, che tiene conto anche delle interlocuzioni con il Ministero della cultura. Propone che il medesimo testo unificato sia assunto come testo base cui riferire gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti da riferire al testo unificato della relatrice, a martedì 19 luglio alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SU UNA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE A SAN MARINO

Il PRESIDENTE informa che nella giornata di ieri una delegazione della Commissione ha svolto un sopralluogo nella Repubblica di San Marino nel corso del quale si sono svolti incontri con le autorità sammarinesi e, nello specifico, con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, con il Segretario di Stato all'istruzione e la cultura, nonché con la Commissione I Consiliare Permanente del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di san Marino, che ha competenze in materia di istruzione, cultura, università e ricerca scientifica, oltre che di affari costituzionali e istituzionali, pubblica amministrazione, affari interni, protezione civile, rapporti con le giunte di Castello e giustizia. Negli incontri è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento della cooperazione a livello parlamentare nei settori di reciproco interesse.

Con particolare riferimento all'incontro con la richiamata delegazione consiliare, fa presente che sono stati trattati i seguenti temi: la situazione

dei rispettivi sistemi scolastici con le relative esigenze di trasformazione; la valorizzazione del patrimonio culturale per una collaborazione intorno a progetti di comune interesse. In merito al primo tema, sono stati discussi gli effetti della denatalità sul rapporto fra alunni e insegnanti e individuata, come priorità, l'esigenza di restituire centralità alla figura del docente, mediante il rafforzamento della formazione iniziale e continua, il superamento di forme di precariato, nonché il miglioramento del trattamento economico. In materia universitaria, le autorità sammarinesi hanno segnalato alcune criticità connesse alle modalità di riconoscimento di titoli accademici e auspicato il superamento delle stesse.

Quanto al secondo tema, nel concordare sull'opportunità di sinergie nella promozione dei beni culturali, le delegazioni hanno convenuto che una concreta collaborazione possa da subito prendere forma con l'individuazione di una disciplina condivisa dei cammini come itinerari culturali, che renda possibile prefigurare itinerari di valenza identitaria per la storia comune, che potrebbero incentrarsi su luoghi simbolici rievocativi di figure storiche di assoluto rilievo, come ad esempio Giuseppe Garibaldi. A tal proposito, il punto di riferimento di tale collaborazione sarà costituito dal disegno di legge n. 2367, recante disposizione per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Più in generale, il percorso di collaborazione negli ambiti di reciproco interesse si avvarrà della condivisione del quadro normativo di riferimento e dell'aggiornamento periodico delle iniziative strategiche che saranno assunte dai due organi legislativi.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già prevista per domani, 14 luglio, alle ore 14,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 2422, 2526, 2551**

NT

LA RELATRICE

*(Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di
Pietro Perugino e di Luca Signorelli)*

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione, celebra le figure di Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come «Pietro Perugino», e di Luca d'Egidio di Ventura, noto come «Luca Signorelli», nella ricorrenza del quinto centenario della loro morte, nell'anno 2023.

2. Al fine di celebrare la figura di Pietro Perugino, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 805, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per l'anno 2023»;

b) al comma 806, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. Al fine di celebrare la figura di Luca Signorelli, sono organizzati attività ed eventi, a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo al comparto culturale e turistico.

Art. 2.

(Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Luca Signorelli)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Luca Signorelli, di seguito denominato «Comitato nazionale».

2. Al Comitato nazionale è attribuito un contributo straordinario pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 600.000 euro per l'anno 2023.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono stabiliti i criteri di riparto e assegnazione annuale del contributo di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Art. 3.

(Composizione e funzionamento del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale è formato da dodici componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati uno dal Ministro della cultura, uno dal Ministro del turismo, uno d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, uno dalla regione Toscana, uno dal comune di Cortona, uno dal comune di Arezzo, uno dal comune di Firenze, nonché da tre esperti della vita e delle opere del Signorelli designati dal Ministro della cultura.

3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Luca Signorelli, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura del Signorelli o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

5. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato medesimo, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato nazionale elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero.

7. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le attività svolte dal Comitato nazionale sono promosse e diffuse sul territorio nazionale e all'estero dall'Enit-Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, e dagli istituti di cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n.401.

Art. 4.

(Durata e compiti del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2024.

2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, alle opere e ai luoghi legati alla figura di Luca Signorelli, comprendente attività di restauro di beni mobili o immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, artistico, storico, letterario e scientifico, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, delle opere, della cultura e dell'eredità dell'artista. In particolare, il Comitato nazionale provvede a:

a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e delle opere di Luca Signorelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi delle opere dell'artista e dei suoi allievi in ambito internazionale;

b) predisporre il piano economico sulla base del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, e degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;

c) elaborare programmi di diversa natura volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) predisporre, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché a valorizzare e sviluppare la promozione turistica dei luoghi più periferici e della vasta area di cerniera tra Lazio, Umbria e Toscana che vide protagonisti Pietro Perugino e Luca Signorelli.

3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura, sentita la regione Toscana in relazione ai piani di cui alle lettere a) e b) e ai programmi di cui alla lettera c), e sentite le regioni Lazio, Umbria e Toscana in relazione ai programmi di cui alla lettera d).

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato nazionale trasmette una relazione sulle iniziative promosse al Ministro della cultura, il quale a sua volta la trasmette alle Camere.

Art. 5.

(Attività nelle scuole)

1. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le scuole secondarie di primo e di secondo grado promuovono attività di approfondimento delle figure e delle opere del Perugino e del Signorelli, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica.

2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse anche nelle scuole italiane all'estero attraverso gli istituti di cultura, le ambasciate e i consolati italiani.

Art. 6.

(Attività culturali e di promozione turistica)

1. Il Ministro della cultura e il Ministro del turismo promuovono accordi tra le regioni e i comuni in cui siano presenti le opere del Perugino e del Signorelli o dei rispettivi allievi con l'intento di coordinare le iniziative volte alla promozione dei territori interessati, anche attraverso la realizzazione di percorsi turistico-culturali. A tal fine si predispongono protocolli d'intesa con il coinvolgimento di enti e di istituzioni pubblici di promozione del territorio, di privati e dei gruppi di azione locali (GAL).

2. Il Ministero della cultura promuove le esposizioni all'estero delle opere del Perugino e del Signorelli, attraverso la costituzione di percorsi espositivi sia di tipo tradizionale che di tipo digitale dedicati ai due artisti, attraverso la realizzazione di una mostra virtuale itinerante. Per le attività di cui al presente comma il Ministero della cultura si avvale della collaborazione dell'Enit e degli istituti di cultura italiana all'estero.

3. Il Ministero della cultura provvede a indire un concorso di idee per produrre materiali che raccontino le figure e le opere del Perugino e del Signorelli, attraverso film, documentari, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo. I progetti di nazionalità italiana che rispondono ai requisiti di idoneità tecnica, di qualità culturale o artistica e di spettacolo stabiliti dal medesimo Ministero, sono valutati dalla Commissione di esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n.220. Su richiesta dell'impresa cinematografica produttrice, la predetta Commissione delibera l'attribuzione al progetto del contributo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 220 del 2016, in relazione alla sua qualità artistica e al suo valore culturale.

Art. 7.

(Interventi di restauro)

1. Agli interventi di restauro delle opere del Signorelli, al fine di preservare l'integrità materiale e il recupero di tali beni e di garantire la salvaguardia e la trasmissione dei valori culturali che questi rappresentano, si applica il beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 108, e successive modificazioni.

2. Il Ministero della cultura, con proprio decreto, provvede ad indicare le opere di cui al comma 1, sentita la regione Toscana.

Art. 8.

(Emissione di un francobollo celebrativo)

1. Per ricordare le figure e le opere del Perugino e del Signorelli, in occasione del quinto centenario della loro morte, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'emissione di un francobollo celebrativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato nazionale, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, indice un concorso rivolto a professionisti esperti nell'arte del dise-

gno e della progettazione grafica, per la realizzazione di bozzetti riguardanti la celebrazione delle opere del Perugino e del Signorelli. Le proposte creative migliori sono valutate dalla Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia nominata dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 300.000 euro nell'anno 2022 e 2.100.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica diversi da quelli di cui al comma 1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 165

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO, DEL COMMISSARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AUTOSTRADE A24 E A25 E DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AUTOSTRADA A24-A25, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÈ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE E ALLA SICUREZZA DELLE TRATTE AUTOSTRADALI A24-A25

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÈ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE E ALLA SICUREZZA DELLE TRATTE AUTOSTRADALI A24-A25

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 392

Presidenza della Vice Presidente
CALIGIURI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE COMPETERE POLICIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIA OLEARIA (ASSITOL) E DELL'UNIONE ITALIANA PER L'OLIO DI PALMA SOSTENIBILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 627 (PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE – PAC)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 393

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ITALIA SOLARE IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1166 (PROBLEMATICHE RELATIVE ALLO SVILUPPO E ALLA DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE AREE AGRICOLE)

Plenaria**241^a Seduta***Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alla 5^a Commissione in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati l'11 luglio 2022. Ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 16 luglio.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione agricoltura, l'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca. Gli oneri derivanti dalla proroga dell'agevolazione fiscale sono quantificati in 23 milioni di euro.

L'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge. In particolare viene modificata la disposizione che qualifica come aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l'aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 MW; viene altresì estesa anche per gli impianti di produzione di biometano la disposizione che (attualmente, per i soli impianti fotovoltaici) qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale.

L'articolo 8, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. Quanto sopra si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'efficacia della disposizione è comunque subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. Viene in particolare autorizzata SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche e altre di istituzioni finanziarie abilitate per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese – ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività.

L'articolo 18-*bis*, inserito dalla Camera, estende la disciplina degli accordi di foresta ad alcune tipologie di imprese forestali, in particolare alle imprese forestali iscritte negli albi regionali, alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera come le imprese operanti nel settore della bioedilizia nonché ai produttori finali di manufatti di legno, di imballaggi e di finiture lignee.

L'articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 20, al comma 1, prevede che sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari autorizzati in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi e, comunque, non superiore a 35.000 euro. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 180 milioni di euro per il 2022.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 20, introdotto dalla Camera, interviene sulla procedura relativa all'assegnazione dei terreni demaniali o soggetti

al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni. A tal riguardo, si introduce, rispetto alla legislazione vigente, una clausola di salvezza, la quale attribuisce al conduttore, a determinate condizioni, il diritto di prelazione per il nuovo affitto del fondo da lui già precedentemente condotto in locazione.

L'articolo 20-*bis*, inserito dalla Camera, prevede disposizioni in materia di prelazione per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole. Si prevede in particolare che il diritto di prelazione non può essere esercitato, tra l'altro, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA.

Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità *una tantum*, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. In particolare, ai fini della erogazione della indennità *una tantum*, l'articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l'articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. Tra le categorie di soggetti aventi diritto alla predetta indennità del valore di 200 euro, il comma 10 individua anche coloro che percepiscono, nel corso del 2022, l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, ai quali l'INPS riconosce l'indennità.

L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi. I soggetti interessati sono: i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali...); i professionisti iscritti agli enti di diritto privato – gestori di forme previdenziali obbligatorie.

Infine l'articolo 48-*ter*, introdotto dalla Camera, dispone l'estensione a rifugiati e migranti delle disposizioni in materia di agricoltura sociale per consentire loro di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto all'inserimento socio-lavorativo. In particolare si estende la definizione dei lavoratori che possono essere impiegati in iniziative di agricoltura sociale. Si tratta di attività esercitate dagli imprenditori agricoli in base alle norme civili vigenti, in forma singola o associata, e in cooperative sociali, dirette a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone

svantaggiate ai sensi della disciplina delle cooperative sociali, di rifugiati e migranti e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

Presenta quindi ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, già condivisa informalmente con i colleghi della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LA PIETRA (*Fdi*), pur condividendo le osservazioni contenute nella proposta presentata dal relatore, tiene a sottolineare che il decreto-legge nel suo complesso risulta privo di interventi significativi in favore del mondo agricolo; manca in particolare un vero piano di aiuti in favore delle aziende che mai come in questa fase stanno attraversando un periodo di enorme difficoltà. Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice ABATE (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) riconosce che il provvedimento in esame, rispetto a decreti-legge precedentemente presentati dal Governo, contiene aspetti di sicuro interesse per l'agricoltura. Ricorda in particolare quanto previsto dall'articolo 20 che introduce un meccanismo di garanzia dei finanziamenti a carico dell'ISMEA già oggetto peraltro di proposte emendative da lei precedentemente presentate. Preannuncia in conclusione il proprio voto di astensione, considerando che si tratta di un provvedimento arrivato purtroppo fuori tempo massimo, quando ormai molte aziende agricole non sono più in grado di affrontare le emergenze di questo ultimo periodo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2668

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, considerato che:

l'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca;

l'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge;

l'articolo 8, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare;

l'articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina;

l'articolo 18-*bis*, inserito dalla Camera, estende la disciplina degli accordi di foresta ad alcune tipologie di imprese forestali, in particolare alle imprese forestali iscritte negli albi regionali, alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti delle filiera nonché ai produttori finali di manufatti di legno, di imballaggi e di finiture lignee;

l'articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022;

l'articolo 20, al comma 1, ammette alla garanzia diretta dell'I-SMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, mentre al comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera, interviene sulla procedura relativa all'assegnazione dei terreni demaniali appartenenti ad enti pubblici, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, qualora alla scadenza abbiano manifestato interesse all'affitto o alla conces-

sione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

l'articolo 20-*bis*, inserito dalla Camera, prevede disposizioni in materia di prelazione per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole;

gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità *una tantum*, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti, tra cui i lavoratori agricoli;

l'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, tra cui coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali;

l'articolo 48-*ter*, introdotto dalla Camera, dispone l'estensione a rifugiati e migranti delle disposizioni in materia di agricoltura sociale per consentire loro di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto all'inserimento socio-lavorativo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, anche con il fine di contenere l'impatto economico generato sulle imprese agricole dal prolungarsi del conflitto in Ucraina, aggravato dalla straordinaria siccità che ha colpito vaste aree del territorio, l'opportunità di:

consentire il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica, come già per il biogas, proveniente anche per le biomasse da impianti esistenti di potenza nominale fino ad 1 MW, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, e nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;

chiarire che il credito d'imposta, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applica a tutte le imprese agricole e della pesca, ivi comprese le imprese agromeccaniche, e valutare di rafforzare ed estendere tale misura anche a tutto l'anno 2022;

mettere in atto i primi interventi, anche di natura finanziaria, propeedeutici alla realizzazione di un piano nazionale finalizzato al miglioramento della capacità di invasamento di acqua per agricoltura ed uso plurimo, per far fronte al cambiamento climatico in atto.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 13 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 270

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO N. 1017 (AFFARE SULLE PROBLEMATICHE DI ACCESSIBILITÀ, VIVIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI, IN UN'OTTICA TERRITORIALE, PER QUANTO ATTIENE ALLO SVILUPPO TURISTICO, ECONOMICO E SOCIALE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 271

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI QUOTIDIANO ENERGIA, STAFFETTA QUOTIDIANA E LIMES – RIVISTA ITALIANA DI GEOPOLITICA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 138 DEFINITIVO (SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PREZZI DELL'ENERGIA ACCESSIBILI: OPZIONI PER MISURE IMMEDIATE E IN VISTA DEL PROSSIMO INVERNO)

Plenaria
251^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Tiraboschi ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2434) Deputato BENAMATI e altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente GIROTTO comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 25 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2631) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto, in qualità di relatore, l'esposizione introduttiva. In proposito, rammenta peraltro che la scadenza del terzo trimestre 2023 è riferita anche a tutti i provvedimenti attuativi conseguenti all'entrata in vigore della legge in esame. Fa presente poi che si era deciso di avviare un ciclo di audizioni e che il termine per far pervenire proposte da parte dei Gruppi è fissato alle ore 18 di oggi. Al riguardo, riterrebbe utile audire rappresentanti della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno (n. COM(2022) 138 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea n. COM(2021) 660 definitivo, congiunzione con il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del documento dell'Unione europea n. COM (2022) 138 definitivo e rinvio)

Prosegue l'esame dell'atto COM(2021) 660 definitivo, sospeso nella seduta del 16 febbraio, e dell'atto COM(2022) 138 definitivo, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 maggio.

In considerazione della connessione tematica dei due documenti in titolo, su cui peraltro la Commissione ha svolto, in momenti temporali diversi, autonomi cicli di audizioni, il PRESIDENTE propone che il prosieguo dell'esame dei due atti sia congiunto, al fine di esprimere una risoluzione unitaria.

Conviene la Commissione.

Dopo aver dichiarato concluso il ciclo di audizioni sull'atto COM (2022) 138 definitivo, il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) presenta quindi uno schema di risoluzione, su entrambi gli atti, pubblicato in alle-

gato, premettendo di aver anzitutto riepilogato le proposte della Commissione europea con riferimento, tra l'altro, al *price cap* europeo, agli stoccaggi e al modello aggregatore. Sottolinea altresì l'importanza di rendere conoscibili gli strumenti attualmente esistenti per far fronte ai costi dell'energia, argomento su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione si è confrontato, questo pomeriggio, con i rappresentanti delle riviste specializzate sui temi energetici. Occorre infatti, a suo avviso, diffondere maggiormente le informazioni sulle iniziative in essere, in un ambito in cui la conoscenza media è carente.

Dopo essersi soffermato sull'esigenza di accelerare l'impiego delle fonti rinnovabili e sullo spostamento dei consumi dal fossile all'elettrico, pone l'accento sulla tassazione dei prodotti energetici e sui cosiddetti extraprofiti. In ultima analisi, evidenzia il tema del funzionamento del mercato elettrico, rilevando che occorre agevolare i contratti a lungo termine, specialmente per le rinnovabili.

Propone poi di fissare alle ore 18 di venerdì 15 luglio il termine per presentare eventuali osservazioni alla bozza di risoluzione.

La Commissione conviene.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) prende la parola sull'osservazione n. 8), precisando che stime recenti fanno presagire una profonda recessione nel primo trimestre del 2023, considerato che il costo dell'energia incide in maniera assai significativa sul PIL a livello europeo. Propone pertanto di rafforzare la citata osservazione n. 8), sostituendo le parole "favorisca la costituzione" con "consideri obbligatoria la costituzione" di un *Energy Recovery Fund*, in quanto le attuali iniziative rischiano di essere insufficienti.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) reputa corretta l'analisi della senatrice Tiraboschi, rilevando tuttavia la difficoltà nell'individuazione delle soluzioni più idonee. Dopo aver segnalato che dall'anno prossimo l'Austria proibirà addirittura l'installazione di nuove caldaie, coglie l'occasione per lamentare che numerosi provvedimenti rischiano di non essere attuati in quanto i Dicasteri competenti, ed in particolare il Ministero della transizione ecologica, sono carenti di personale. Si domanda dunque come potrà essere garantita, in tali circostanze, la transizione energetica e ipotizza l'inserimento, nello schema di risoluzione, di una indicazione che solleciti gli Stati membri a intervenire in maniera adeguata.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), pur concordando con le considerazioni espresse nello schema di risoluzione, intravede una certa distonia con la situazione reale, considerato ad esempio che si discute di riaprire le centrali a carbone. Fa notare peraltro che l'aumento dei prezzi non è stato determinato solo dalla guerra ucraina, ma è un *trend* iniziato molto prima; ciò testimonia, a suo giudizio, una fortissima speculazione sul prezzo del gas.

In merito all'osservazione n. 3), nota un contrasto con le affermazioni del Presidente del Consiglio secondo cui il *price cap* dovrebbe essere fissato già a livello nazionale. Sottolinea dunque le disomogeneità esistenti in Europa e ritiene che lo schema di risoluzione non affronti in maniera compiuta i problemi attuali, ma rechi dichiarazioni di intenti, se pur condivisibili.

Il senatore CROATTI (*M5S*) si sofferma sulle difficoltà connesse alle procedure autorizzatorie relative alle fonti di energia rinnovabili, rilevando criticamente che in alcuni casi si procede ad una accelerazione, mentre in altri i procedimenti amministrativi risultano fermi, con forte pregiudizio per i territori e le imprese. Reputa perciò indispensabile sbloccare tale situazione.

A tale ultimo riferimento, il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) fa notare che l'osservazione n. 7) attiene proprio alla necessità di velocizzare l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili e il rilascio delle relative autorizzazioni necessarie. Puntualizza peraltro che occorre mettere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS in condizione di lavorare, considerato che, per questioni di mancate risorse finanziarie, i suoi lavori risultano di fatto bloccati, impedendo la conclusione dei procedimenti autorizzatori sui grandi impianti. In merito, rende noto che il suo Gruppo ha presentato tre emendamenti al disegno di legge n. 2646, su cui auspica che convergano tutte le forze politiche, tanto più che non si tratta di una questione di parte. Rileva infatti criticamente come le risorse derivanti dal pagamento delle tariffe versate dalle aziende non vengano impiegate per i compensi dei Commissari e ciò rende impossibili i lavori del collegio.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il tema riguardi la mancata corresponsione dei compensi ai membri della Commissione VIA-VAS, segnalando comunque che non sono stati ancora nominati tutti i suoi componenti. Evidenzia a sua volta che le risorse risultano già nella disponibilità del Dicastero dell'economia e delle finanze e dunque reputa incomprensibile una tale situazione di stallo.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) conferma la ricostruzione del senatore Ripamonti, precisando che anche gli attuali membri non riescono a garantire la funzionalità dell'organo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche di accessibilità, vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un'ottica territoriale, per quanto attiene allo sviluppo turistico, economico e sociale (n. 1017)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che questa mattina si sono concluse le audizioni sull'affare in titolo. Dà quindi la parola ai relatori per l'illustrazione dello schema di risoluzione.

Il relatore CROATTI (*M5S*), anche a nome del correlatore Ripamonti, presenta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, dando atto al senatore Ripamonti di aver assunto l'iniziativa a partire dalle problematiche di accessibilità di alcune aree specifiche del Paese. Ripercorre quindi l'intenso lavoro istruttorio, che ha consentito approfondimenti puntuali, anche per quanto attiene alle difficoltà del comparto turistico, attualmente in ripresa.

Afferma infatti che i borghi possono rappresentare strumenti di recupero del territorio, anche in fase pandemica, e di rilancio turistico, grazie alle potenzialità sul piano ricettivo. Nel rimarcare criticamente i problemi dello spopolamento, afferma che i borghi possono diventare attrattori di nuove iniziative, specialmente nell'ambito dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sintetizza quindi le priorità emerse nell'esame, quali la citata esigenza di accessibilità, la viabilità e la riqualificazione dei borghi, in un'ottica territoriale, cui fanno da sfondo disposizioni di incentivazione fiscale.

Richiama poi in dettaglio i nove impegni al Governo contenuti nello schema di risoluzione, il primo dei quali attiene al pericolo sismico delle aree in cui insistono i borghi. Si sofferma poi sulla necessità di completare il "Piano nazionale borghi", sulle citate misure di incentivazione e sul potenziamento del trasporto pubblico locale, cui segue la necessità di ristrutturare il patrimonio turistico, immobiliare e infrastrutturale.

Occorre poi puntare anche alle comunità energetiche e al sostegno delle forme esperienziali di turismo, nella prospettiva di promuovere il "brand Italia" nell'ambito di una strategia nazionale e, per quanto di competenza, regionale, che assicuri, fra l'altro la digitalizzazione e la connessione delle aree interne.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) prospetta alcune osservazioni volte a integrare lo schema di risoluzione, di cui condivide i contenuti. In primo luogo, suggerisce di introdurre una differenziazione, dal punto di vista orografico, dei diversi borghi, anche nei futuri bandi, evitando una standardizzazione delle misure.

In secondo luogo, propone di integrare l'osservazione n. 3), onde incentivare, sul piano fiscale, non solo il settore privato, ma anche il settore pubblico, favorendo l'integrazione territoriale, che reputa un passaggio essenziale.

Quanto all'impegno n. 5) sul recupero del patrimonio, invita a tener conto non soltanto di misure fiscali a vantaggio dei singoli proprietari, ma anche di iniziative che mettano a sistema il valore immobiliare complessivo di diverse realtà locali, che può, a suo avviso, suscitare l'interesse anche degli investitori e potenziare la condivisione degli spazi. Ciò in una prospettiva che valorizzi la logica "multiservizi" e "multiprodotto".

Ritiene peraltro fondamentale l'integrazione tra aree rurali interne e aree urbane, caratterizzate anche da città di medie dimensioni, in modo da inserire l'area dei borghi nell'ambito territoriale in cui più facilmente vengono erogati i servizi.

In ultima analisi, invita a rafforzare le comunità energetiche che possono essere sviluppate anche nei piccoli territori, quali aree di sperimentazione.

Il relatore CROATTI (*M5S*), assicurando che terrà conto delle sollecitazioni della senatrice Tiraboschi, propone di fissare alle ore 18 di venerdì 15 luglio il termine per presentare eventuali osservazioni alla bozza di risoluzione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che l'audizione del ministro Cingolani sui prezzi dell'energia, già programmata il prossimo mercoledì 20 luglio, alle ore 14, sarà posticipata a mercoledì 27 luglio, per sopraggiunti impegni istituzionali del Ministro.

Comunica peraltro che la prossima settimana la Commissione avvierà l'esame, in sede riunita con la Commissione ambiente, degli atti dell'Unione europea n. COM(2022) 330 definitivo, COM(2022) 331 definitivo e C(2022) 3300 definitivo.

Rende noto, infine, che è stato assegnato alla Commissione l'atto del Governo n. 397, recante criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento del regime di prezzi regolati, il cui esame sarà avviato la settimana prossima.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SUI DOCUMENTI DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2021) 660 DEFINITIVO
E N. COM(2022) 138 DEFINITIVO**

La 10^a Commissione permanente,

esaminati, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, l'atto dell'Unione europea COM (2021) 660 definitivo, contenente la "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno" e l'atto dell'Unione europea COM (2022) 138 definitivo, contenente la "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno",

valutati gli elementi acquisiti in seguito alla trasmissione dei documenti in esito all'istruttoria,

premessi che:

l'atto COM (2021) 660 reca un pacchetto di misure con cui l'Unione e gli Stati membri intendono fronteggiare l'impennata dei prezzi dell'energia, già iniziata a fine 2021, anche a causa del forte aumento della domanda mondiale di gas, dovuto alla ripresa economica successiva alla pandemia da COVID-19. Nello specifico, la Commissione ha rilevato come i volumi di gas in arrivo dalla Russia, ancora prima del conflitto in Ucraina, risultassero inferiori alle previsioni, con una conseguente tensione del mercato con l'avvicinarsi della stagione fredda, e segnalando come i ritardi nella manutenzione delle infrastrutture durante la pandemia avessero inciso sull'approvvigionamento. A tale situazione, è andato ad aggiungersi l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per effetto delle condizioni meteorologiche stagionali, tradottesi in una minore produzione di rinnovabili in Europa. Inoltre, il perdurare della siccità sta generando anche gravi conseguenze sulla produzione di energia nucleare francese. Infine, ultima componente dell'aumento del prezzo dell'energia è stata individuata nell'aumento del prezzo europeo della CO₂, seppur di gran lunga inferiore al rincaro del gas, che ha finito per incidere nove volte di più sul prezzo dell'energia elettrica. Tale aumento era dovuto sia alla maggiore domanda di quote di emissioni, sia ai prezzi elevati del gas, che contribuiscono a far salire il prezzo della CO₂;

i predetti aumenti di prezzi hanno già prodotto forti effetti negativi sulle famiglie e sulle imprese. A tal fine, l'atto in esame ha lo scopo di sostenere misure urgenti a breve termine adottabili dagli Stati membri al fine di tutelare i consumatori vulnerabili e attenuare gli effetti sull'industria delle fluttuazioni dei prezzi;

accanto alle suddette misure urgenti a breve termine, la citata Comunicazione anticipa una serie di misure coordinate a medio termine, per garantire una migliore preparazione di fronte alle fluttuazioni dei prezzi del gas e ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dai combustibili fossili. A tal fine, la Commissione ha espresso il proprio impegno a monitorare i prezzi del carbonio, tenuto conto che tale fattore rappresenta un incentivo essenziale per il passaggio a energie rinnovabili più economiche, a edifici più efficienti e performanti sotto il profilo energetico e a fonti di energia a basse emissioni, favorendo così, nel lungo periodo, la riduzione dei prezzi all'ingrosso e rendendo il sistema energetico più flessibile e in grado di resistere alla volatilità dei prezzi durante la transizione. Inoltre, la Commissione si è impegnata a: pubblicare, nel 2022, gli orientamenti sulle modalità di accesso alle procedure di autorizzazione per le rinnovabili; avviare, all'inizio del 2022, i lavori sull'elaborazione di un codice di rete per la flessibilità sul versante della domanda; completare la revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per agevolare la realizzazione del *Green Deal* europeo al minor costo possibile; assistere gli Stati membri per sfruttare al meglio le risorse finanziarie disponibili nel bilancio UE e *Next Generation EU*;

considerato che:

la Comunicazione "Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno" (COM(2022) 138 final) fa seguito alla Comunicazione dell'8 marzo 2022 riguardante il piano REPowerEU (COM(2022) 108 final) della Commissione. L'atto è stato presentato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022, unitamente ad una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ed il regolamento (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, introducendo norme in materia di stoccaggi gas nonché un quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, quale risposta alle richieste dei Capi di Stato e di Governo in occasione del Vertice informale di Versailles del 10 e 11 marzo 2022. In quel contesto i *leader* dell'UE hanno convenuto di eliminare il più rapidamente possibile la dipendenza dell'Europa dalle importazioni russe di gas, naturale petrolio e carbone e hanno invitato la Commissione a presentare un Piano per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e prezzi dell'energia accessibili nel corso della prossima stagione invernale;

come evidenziato anche in sede di audizione, con tale Comunicazione, la Commissione europea ha, quindi, inteso fornire una prima risposta alle sollecitazioni provenienti dagli Stati membri relativamente alle

possibili misure da porre in atto, sia a livello nazionale sia a livello europeo, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale registrato fra l'autunno 2021 e i primi mesi del 2022, poi acuitosi a seguito dell'avvio del conflitto russo-ucraino, anche per promuovere un coordinamento a livello europeo degli interventi di contenimento delle ripercussioni attese sui consumatori;

la Comunicazione in esame mira a fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri su come attenuare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese e su come utilizzare gli ingenti profitti realizzati da alcuni operatori di energia elettrica per finanziare tali misure. A tal fine, prevede ulteriori soluzioni per far fronte all'impatto del "caro prezzi" dell'energia, a seguito degli successivi aumenti verificatisi nel 2022, anche a causa delle forti tensioni geopolitiche e, soprattutto, come già detto in precedenza, in conseguenza dello scoppio del conflitto in Ucraina e del perdurare di fenomeni finanziari speculativi, prevedendo interventi emergenziali temporanei, che non dovrebbero compromettere gli obiettivi a lungo termine del *Green Deal*, né il funzionamento del mercato unico. In particolare, le opzioni a breve termine sul prezzo dell'energia elettrica possono essere raggruppate in due categorie: compensazioni finanziarie e interventi regolatori. Le compensazioni finanziarie mirano a ridurre i prezzi dell'energia elettrica, intervenendo direttamente sul segmento al dettaglio o indirettamente sul mercato all'ingrosso. Per quanto riguarda invece gli interventi regolatori, essi consistono nel fissare un massimale regolato di prezzo massimo sull'energia;

la Commissione evidenzia come il ricorso alle maggiori entrate derivanti dalla tassazione dell'energia e dal prezzo fissato per il carbonio o dai profitti anomali di alcune imprese del settore energetico possa contribuire a finanziare le misure analizzate nella Comunicazione. Tutte le opzioni di intervento sono analizzate, nel dettaglio, nell'allegato alla Comunicazione in oggetto;

la Comunicazione prevede anche misure volte a garantire l'approvvigionamento di gas a prezzi ragionevoli per il prossimo inverno. In particolare, la Commissione si è dichiarata pronta a creare una *task force* per gli acquisti comuni di gas: raggruppando la domanda, infatti, si faciliterebbero i contatti internazionali dell'Unione con i fornitori di gas naturale liquefatto (GNL) e gas, si favorirebbe la creazione di partenariati energetici con i grandi fornitori di GNL, gas e idrogeno della regione mediterranea, con i *partner* in Africa, ma anche con il Medio Oriente e gli Stati Uniti d'America. A ciò si aggiunge che la *task force* potrebbe promuovere l'uso efficiente delle infrastrutture del gas dell'Unione europea, in particolare dei terminali GNL, ma anche degli impianti di stoccaggio e dei gasdotti, in linea con la politica europea di stoccaggio del gas, comune e strategico, da attuare mediante un'azione coordinata e la ripartizione degli oneri tra i 27 Stati membri. In merito, la proposta legislativa della Commissione è stata già approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea come Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/

1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, confermando il minimo di riempimento entro il 1° novembre dell'80 per cento degli stoccaggi per il 2022 e del 90 per cento per gli anni successivi. Attualmente lo stoccaggio nel nostro Paese ha superato il 62 per cento della capacità;

considerato inoltre che:

risulta evidente la complessità nell'individuare una risposta semplice e univoca al problema dei prezzi elevati dell'energia elettrica, data la diversità delle situazioni tra gli Stati membri, anche tenuto conto che alcune misure risultano adatte solo a specifici contesti nazionali, mentre altri interventi richiederebbero una normativa unionale e un approccio comune a livello europeo. Tuttavia, la necessità di agire sia sul breve, con interventi emergenziali, quanto sul medio e lungo periodo, tramite risposte strutturali, è resa evidente laddove si consideri che in Italia, dove gli impianti a ciclo combinato alimentati a gas naturale rappresentano la tecnologia marginale in circa il 50 per cento delle ore, negli ultimi 12 mesi, ovvero tra giugno 2021 e giugno 2022, il prezzo medio dell'energia elettrica è aumentato di oltre 3 volte, mentre quello del gas è più che raddoppiato, anche nel regime di maggior tutela. In particolare, il prezzo *spot* dell'energia elettrica, nel 2021, si è attestato a 125 euro/MWh (a fronte di 39 euro/MWh nel 2020 e 52 euro/MWh nel 2019), valore estremamente alto, anche se inferiore ai picchi dei prezzi *spot* raggiunti, nel nostro Paese, a dicembre 2021 (185 euro/MWh per il gas naturale e 438 euro/MWh per l'energia elettrica);

come noto, i prezzi elevati dell'energia alimentano l'inflazione, danneggiano l'economia nazionale ed europea e incidono sulla ripresa dalla crisi da COVID-19, per cui l'Italia, dall'approvazione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, ha adottato numerose misure per affrontare i prezzi dell'energia, senza però incidere in modo strutturale sui meccanismi di formazione del prezzo, per cui, nonostante le numerose iniziative, il prezzo del caro energia ha inciso e continua a incidere su milioni di famiglie e su buona parte dei settori industriali italiani, alimentando effetti inflattivi che ostacolano la crescita economica;

tra le soluzioni finora adottate si segnalano: l'annullamento delle aliquote relative agli oneri di sistema per famiglie e attività non domestiche e non; la riduzione dell'IVA sulle bollette del gas al 5 per cento; i *bonus* sociali destinati alle famiglie che presentano un ISEE al di sotto di determinate soglie un contributo dal settore delle rinnovabili estratto dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia; l'introduzione di un contributo straordinario dovuto dalle imprese esercenti in Italia le attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (cosiddetta imposta sugli extraprofiti), inizialmente previsto nella misura del 10 per cento, successivamente au-

mentato al 25 per cento, dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022;

inoltre, tra le iniziative intraprese, il Governo ha dotato l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di uno strumento per valutare, in maniera più completa, le dinamiche di formazione dei prezzi sul mercato italiano del gas naturale, attribuendole una funzione di monitoraggio dei contratti di approvvigionamento per l'importazione del gas naturale (articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21), al fine di ampliare l'ambito di osservazione dei fenomeni e di approfondire le dinamiche dei costi di approvvigionamento risultanti da tali contratti e la relazione tra questi ed i prezzi sui mercati all'ingrosso su cui viene scambiato il gas naturale con riferimento ai diversi *hub* europei. In esito a tale attività di monitoraggio, l'Autorità ha formulato una Segnalazione a Parlamento e Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Segnalazione 252/2022/I/gas), in merito all'analisi dei contratti di approvvigionamento destinati all'importazione di gas in Italia;

nella segnalazione, ARERA indica che la larga prevalenza delle importazioni in Italia di gas naturale deriva da contratti pluriennali con scadenze variabili, anche se la quota dei contratti a medio e breve termine mostra un *trend* di lento ma costante aumento. Tali contratti pluriennali di approvvigionamento di gas identificano un prezzo iniziale, definito al momento della stipula del contratto, e includono meccanismi per il suo successivo aggiornamento periodico. Le modalità di aggiornamento prevedono che i prezzi siano legati all'andamento di indici: quotazioni del gas naturale scambiato sui principali *hub* europei (TTF e PSV) per una percentuale tra il 70 per cento e l'80 per cento del gas complessivamente oggetto di tali contratti, e, per la parte residua, alle quotazioni medie dei prodotti petroliferi (Brent) calcolate su predefiniti orizzonti temporali. L'Autorità indica che i costi dei contratti pluriennali di importazione, in condizioni normali di funzionamento dei mercati, sembrerebbe tendere a mantenere nel tempo andamenti coerenti (seppur con dinamiche temporali e meccanismi differenziati) con il valore del gas del mercato all'ingrosso. Tale coerenza può temporaneamente venire meno in caso di repentine e significative variazioni dei prezzi di mercato, per effetto delle diverse indicizzazioni dei prezzi dei contratti. Tuttavia, i meccanismi di revisione periodica tendono a ripristinare tale coerenza con una frequenza tendenzialmente annuale;

risulta tuttavia evidente che gli elevatissimi prezzi del gas non sono unicamente dovuti alle situazioni congiunturali, in particolare geopolitiche, sia considerando gli importanti aumenti già registrati a fine 2021, sia notando come i prezzi risultino inferiori, a mero titolo esemplificativo, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Infatti, presso il punto di scambio virtuale (*virtual trading point* – VTP); *National Balancing Point* (NBP) nel Regno Unito, i prezzi risultano di almeno un terzo inferiori rispetto a quelli che si registrano nel VTP olandese (TTF) e in quello italiano (PSV). Addirittura, quelli che si registrano negli Stati Uniti presso l'*Henry*

Hub, come riportati nel punto di determinazione del prezzo per i contratti *futures* sul gas naturale scambiati sul *New York Mercantile Exchange* (NYMEX), risultano di oltre 8 volte inferiori a quelli del PSV: in particolare, a inizio luglio, il prezzo al PSV italiano risultava pari a 155.5 euro/MWh, mentre all'*Henry Hub* a circa 19 euro/MWh, secondo i dati ufficiali della *United States Energy Information Administration* (EIA);

il predetto scostamento dei prezzi europei rispetto ai prezzi americani è stato confermato anche dalle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia alla Relazione annuale 2021, pubblicate il 31 maggio 2022. Le speculazioni finanziarie, dunque, risultano influenzare il mercato reale del gas in modo decisamente maggiore rispetto alle leggi di domanda e di offerta che, al momento, ha sempre soddisfatto la copertura dei volumi richiesti;

valutato che:

il piano REPowerEU, già precedentemente richiamato, nel confermare la possibilità, sul breve periodo, di interventi straordinari, indica chiaramente, per il lungo periodo, la soluzione alla dipendenza da importazione di gas nello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e nell'efficienza energetica, prevedendo, nello specifico: un aumento dal 9 per cento al 13 per cento dell'obiettivo vincolante di efficienza energetica fissato nell'ambito del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 per cento" (*Fit for 55*), connesso al *Green Deal* europeo, e un aumento dal 40 al 45 per cento dell'obiettivo principale per il 2030 per le rinnovabili, sempre fissato nell'ambito del pacchetto *Fit for 55*. L'incremento degli obiettivi pone le basi per ulteriori iniziative e, in particolare: una strategia dell'UE per l'energia solare, volta a raddoppiare la capacità solare fotovoltaica entro il 2025 e installare 600 GW entro il 2030; un'iniziativa per i pannelli solari sui tetti, con l'introduzione graduale di un obbligo giuridico di installare pannelli solari sui nuovi edifici pubblici, commerciali e residenziali, nonché sui capannoni industriali; il raddoppio del tasso di diffusione delle pompe di calore e l'incentivazione della loro installazione, in particolare in sostituzione di impianti meno efficienti, unito al superamento degli incentivi riguardanti la sostituzione delle caldaie a gas e a misure per integrare l'energia geotermica e termosolare nei sistemi di teleriscaldamento e di riscaldamento collettivo; una raccomandazione della Commissione per affrontare la lentezza e la complessità delle procedure di autorizzazione per i grandi progetti in materia di rinnovabili e una modifica mirata della direttiva sulle energie rinnovabili affinché queste ultime siano riconosciute come interesse pubblico prevalente, prevedendo l'istituzione, negli Stati membri, di zone di riferimento specifiche per le rinnovabili, con procedure di autorizzazione abbreviate e semplificate in presenza di minori rischi ambientali; la definizione di un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotto internamente e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importato entro il 2030 per sostituire gas naturale, carbone e petrolio nei trasporti e nei settori industriali difficili da decarbonizzare; un piano di azione per il biometano, che definisce

strumenti tra cui un nuovo partenariato industriale per il biometano e incentivi finanziari per portare la produzione a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030, anche attraverso la politica agricola comune,

si pronuncia in senso favorevole, formulando le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle iniziative proposte relativamente alle compensazioni finanziarie sul segmento al dettaglio, al sostegno al reddito e all'imposizione ridotta, si ritiene opportuno indirizzare gli Stati membri ad utilizzare gli strumenti economici necessari a fornire tali tipologie di supporto in modo selettivo, così da calibrare gli interventi di sostegno in base alle condizioni economiche familiari, ed in particolare agli utenti finali vulnerabili e alle attività produttive in difficoltà. A tal fine, nell'ambito degli interventi sociali ed economici già intrapresi nell'ordinamento nazionale, è necessario innalzare il limite ISEE che consente alle famiglie di percepire il relativo *bonus* sociale; garantire la riduzione delle aliquote IVA sul gas e sull'energia elettrica per usi civili; ridurre gli oneri e prevedere specifiche esenzioni per famiglie in stato di povertà energetica, oltre alla possibilità di rateizzazione delle bollette. Al contempo, con riferimento al sostegno alle attività produttive in difficoltà, si ritiene opportuno individuare parametri precisi per l'individuazione delle predette attività, anche al fine di garantire la riduzione delle aliquote IVA sul gas anche agli usi industriali, e introdurre contributi straordinari, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, oltre alla rateizzazione delle bollette;

2) con riguardo al sostegno della vendita al dettaglio, si ritiene opportuno che la Commissione valuti l'istituzione di un fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali e territoriali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas;

3) con riferimento alle iniziative proposte relativamente alle compensazioni finanziarie sul segmento all'ingrosso, è opportuno sostenere con forza e urgenza la determinazione di un *price cap* europeo temporaneo sul prezzo del gas, nonché a dare piena attuazione alle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, relative alle questioni energetiche, secondo cui, in vista del prossimo inverno, gli Stati membri e la Commissione provvederanno con urgenza a lavorare insieme per l'acquisto volontario comune di gas, GNL e idrogeno, avvalendosi in modo ottimale del peso collettivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sul piano politico e sul mercato al fine di frenare i prezzi nei negoziati, istituendo una piattaforma per gli acquisti comuni che sarà aperta anche ai Paesi dei Balcani occidentali e ai tre partner orientali associati;

4) si auspica che la Commissione provveda ad indirizzare e sostenere la creazione, in ciascuno Stato membro, di un modello di aggregatore/acquirente unico, che possa operare anche in cooperazione per l'adozione di scelte strategiche, affinché ai cittadini in condizioni di vulnerabilità, conformemente al dettato della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sia assicurato,

attraverso il ricorso a un operatore pubblico che persegua esclusivamente l'equilibrio di bilancio e non la massimizzazione degli utili, un approvvigionamento di energia che ne contenga i costi e mitighi la volatilità dei prezzi, prevedendo inoltre che tale operatore agisca utilizzando tutti gli strumenti di mercato e privilegiando l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, acquistata anche con contratti di lungo termine (PPA). A tale riguardo, si rileva, in particolare, l'opportunità, nell'ambito del servizio tutelato offerto nel mercato elettrico nazionale, di allineare il termine del servizio di tutela gas a quello previsto per il servizio elettrico;

5) si valuti di rafforzare nell'ambito di una strategia europea gli strumenti degli Stati membri per lo stoccaggio di gas naturale attraverso misure volte a garantire la sicurezza della continuità degli approvvigionamenti di gas in tutti i Paesi dell'Unione Europea a fronte di possibili interruzioni improvvise delle forniture, che potrebbero danneggiare seriamente l'economia con gravi conseguenze sociali, anche attraverso la rapida implementazione degli stoccaggi comuni di gas a livello UE, impegnandosi, a tal fine, a farsi promotore per la piena attuazione nel più breve tempo possibile del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, approvato dal Consiglio lo scorso 27 giugno;

6) in merito alla diffusione della conoscenza degli strumenti a disposizione a livello europeo e dei singoli Stati membri rispetto agli interventi finalizzati a decarbonizzazione, transizione ecologica, riduzione ed efficientamento dei consumi di energia, autoconsumo di energia individuale e collettiva e produzione di energia rinnovabile, appare necessario che la Commissione promuova e sostenga misure per il sostegno di campagne coordinate di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che rafforzare il sostegno alla campagna di comunicazione sul risparmio energetico, il cui avvio è previsto solo nell'autunno 2022;

7) al fine di sostenere la crescita accelerata delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e la spinta alla elettrificazione dei consumi, si ritiene che la Commissione debba promuovere e sostenere gli investimenti degli Stati membri in materia di diversificazione delle forniture di energia, di produzione di energia rinnovabile e di efficienza energetica, con specifico riferimento alla promozione e al sostegno della produzione da energia fonti rinnovabili, all'accelerazione della diffusione dell'idrogeno, al potenziamento delle infrastrutture e all'espansione dell'uso del biometano, all'introduzione, entro il 2023, di un divieto totale di vendita di impianti di riscaldamento a gas, come già stabilito da alcuni Stati membri, nonché a rafforzare e velocizzare l'implementazione delle misure volte a integrare l'energia geotermica e termosolare nei sistemi di teleriscaldamento e di riscaldamento collettivo. In particolare, rispetto alla necessità di velocizzare l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili e il relativo rilascio delle autorizzazioni necessarie, si invita la Commissione a prevedere un obbligo per gli Stati per l'adozione di linee guida volte alla semplificazione delle procedure autorizzative, con termini temporali precisi per la

realizzazione degli impianti nel rispetto degli obiettivi indicati nei piani nazionali su clima ed energia, oltre a prevedere obblighi da applicare, a partire dall'anno 2025, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia solare sugli edifici, promuovendo autoconsumo individuale e collettivo;

8) al fine di agevolare la realizzazione di tali misure, si ritiene necessario che la Commissione favorisca la costituzione di un *Energy Recovery Fund*, al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della transizione ecologica, in particolare per sostenere gli interventi di riduzione dei consumi di energia, d'efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'impiego delle tecnologie per l'accumulo e lo sviluppo della relativa filiera produttiva tecnologica, e istituisca, inoltre, un fondo di garanzia per la realizzazione degli impianti e delle misure di efficienza relativi alle comunità energetiche rinnovabili;

9) al fine di reperire le risorse necessarie a garantire l'adozione degli strumenti di cui al n. 8), si raccomanda di indirizzare gli Stati membri ad adoperarsi per il pieno sfruttamento delle possibilità offerte dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dall'utilizzo delle risorse derivanti dalla fiscalità generale, dal prezzo fissato per il carbonio e dagli specifici contributi derivante dagli extraprofiti nel settore energetico, anche in linea con gli orientamenti della COM(2022) 108, da applicare in modo equo agli operatori dei diversi settori, senza discriminazione verso gli operatori delle rinnovabili, e, nell'ambito delle compravendite nel mercato del gas naturale, ai soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale di durata pluriennale, per l'intera durata dell'attuale situazione emergenziale;

10) si ritiene opportuno che la Commissione stabilisca regole comuni al fine di ripristinare il corretto funzionamento del mercato elettrico per la formazione di prezzi, che sia agganciato ai reali costi delle materie prime e degli approvvigionamenti, rimuovendo i fenomeni speculativi che influenzano negativamente i mercati energetici e, conseguentemente, determinano gli incrementi dei prezzi. A tal fine, è altresì necessario stimolare gli Stati membri a dare piena attuazione delle direttive sui mercati energetici.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1017

La 10^a Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 1017 sulle problematiche di accessibilità, vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un’ottica territoriale, per quanto attiene allo sviluppo turistico, economico e sociale,

premessi che:

come evidenziato nell’ambito delle audizioni svolte, la pandemia di Covid-19 ha colpito l’economia italiana più di quelle di altri Paesi europei: nel 2020, il Prodotto interno lordo (PIL) si è ridotto dell’8,9 per cento, a fronte di un calo nell’Unione europea del 6,2 per cento; peraltro, tra il 1999 e il 2019, il PIL in Italia era cresciuto in totale del 7,9 per cento mentre nello stesso periodo in Germania del 30,2 per cento, in Francia del 32,4 per cento e in Spagna del 43,6 per cento. In questo scenario, il settore turistico è tra quelli che hanno risentito, e risentono, maggiormente delle restrizioni alla mobilità;

secondo i dati del *World Tourism Barometer* di UNWTO – *United Nation World Tourism Organization*, nel corso del 2021 è iniziato un processo di ripresa, che ha portato ad un aumento del **4 per cento del turismo globale rispetto al 2020**. Tale tendenza sembra essere confermata anche per il 2022, ma con numeri ancora molto lontani dai livelli pre-pandemia;

per quanto riguarda l’Italia, le stime di Demoskopika, per l’intero anno, prevedono una spesa turistica per 26 miliardi (+11,8 per cento sul 2021), con poco più di 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra italiani e stranieri, con un trend in crescita rispettivamente del 43 per cento e del 35 per cento rispetto al 2021;

il turismo italiano, che negli ultimi mesi, pur lentamente e con molte battute d’arresto, sta provando a recuperare quote di mercato, trova certamente nei borghi e nelle aree interne occasioni interessanti di sperimentazione e rigenerazione sostenibile per superare il modello turistico preesistente;

già prima dell’epidemia da COVID-19 il turismo costituiva per i borghi e le aree interne un motore importante dell’economia. I dati ISTAT relativi al 2018 mostrano come nelle aree interne si concentrasse già oltre il 44,1 per cento dell’offerta ricettiva italiana in termini di posti letto alberghieri ed extralberghieri (circa 2,3 milioni su 5,1 milioni totali). Rapportando tale dato al numero di abitanti, emerge che le aree interne offrono in media 175 posti letto ogni 1.000 abitanti, più del doppio rispetto

alla media nazionale che arriva al valore di 86,9. In termini di presenze, nelle strutture ricettive delle aree interne si registrava prima della pandemia il 36,2 per cento dei flussi totali nazionali (155 milioni su 429 milioni). Anche in questo caso, rapportando le presenze agli abitanti, appare chiaro il forte impatto del turismo: 12.000 presenze ogni 1.000 abitanti nelle aree interne, quasi due volte più elevato del valore medio nazionale (circa 7.000);

la crisi del settore generata dalla pandemia ha contribuito a definire nuovi scenari e un diverso paradigma di domanda turistica che chiede sicurezza, personalizzazione delle proposte, scambio culturale con le comunità ospitanti e un rapporto responsabile con esse. In questa ottica, i borghi e le aree interne hanno oggi un grande potenziale di crescita, purché si riescano a contrastare efficacemente fenomeni quali lo spopolamento, la perdita della prossimità e della vicinanza dei servizi minimi alla cittadinanza;

considerato che:

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le misure previste sono improntate a una filosofia di sostenibilità ambientale e di forte digitalizzazione, nonché di cooperazione fra attori pubblici e privati e mirano a migliorare l'accessibilità dei siti culturali, promuovendo anche l'attrattività dei piccoli centri, come, ad esempio, i borghi. In particolare, la Componente 3 (Turismo e Cultura) della Missione 1 riguarda, per quanto qui interessa, la Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale;

in particolare, l'Investimento 2.1 – Attrattività dei Borghi, prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L'investimento è suddiviso in due linee d'intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro, e la Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione culturale e sociale con una dotazione finanziaria complessiva di 580 milioni di euro, dei quali 380 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di progetti in almeno 229 borghi storici. Con la restante parte della dotazione finanziaria, pari a 200 milioni di euro, saranno sostenute, attraverso la gestione centralizzata di responsabilità del Ministero della cultura, le imprese che svolgono attività culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali localizzate nei medesimi comuni oggetto dei "Progetti di rigenerazione culturale e sociale". Infine, la linea di investimento prevede un importo pari a 20 milioni di euro destinati all'intervento "Turismo delle radici", il cui soggetto attuatore è il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale;

i progetti dovranno prevedere l'insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura, alberghi diffusi, residenze d'artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali (RSA), e dovranno svilup-

pare anche programmi a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in *smart working* e nomadi digitali;

risulta dunque necessario perseguire alcune priorità fondamentali per lo sviluppo non solo turistico dei borghi e delle aree interne, così come per valorizzare l'offerta turistica delle stesse. Occorre affrontare le principali criticità relative all'accessibilità, alla vivibilità e alla riqualificazione: in particolare, sarà imprescindibile invertire la tendenza allo spopolamento; migliorare i servizi di base per residenti e turisti; contrastare il dissesto idrogeologico e sismico; offrire nuove opportunità di lavoro e programmi di formazione professionale adeguati a sviluppare nuove competenze, soprattutto a livello digitale; valorizzare e mantenere il patrimonio culturale; incrementare l'offerta recettiva, anche a livello qualitativo, anche mediante la diffusione di nuovi sistemi di accoglienza,

impegna il Governo a:

1) adottare ogni opportuna iniziativa volta a salvaguardare i territori e il patrimonio dei borghi, in gran parte soggetti a pericolo sismico e a dissesto idrogeologico, tenuto conto che le aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata coprono l'8,4 per cento del territorio nazionale e il 2,2 per cento della popolazione e che ne sono interessate perlopiù aree montane, e realizzare, conseguentemente, programmi di prevenzione articolati su un orizzonte temporale di lungo periodo per la messa in sicurezza e la tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale dei predetti borghi;

2) valorizzare e completare il "Piano nazionale Borghi" previsto nell'ambito del PNRR, al fine di mettere in atto di una strategia nazionale che metta le comunità dei borghi al centro dell'attenzione del Legislatore sia nazionale che regionale;

3) prevedere misure di incentivazione, sia sotto il profilo fiscale che per l'accesso al credito, in favore di tutti i soggetti, in particolare i giovani, interessati ad intraprendere nuove attività imprenditoriali nei piccoli borghi e nelle aree interne o a trasferirvi la residenza;

4) adottare misure volte a garantire livelli di assistenza e servizi essenziali, come l'accessibilità ai territori mediante lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico locale; finanziare l'implementazione della rete stradale e autostradale, funzionale al collegamento tra i borghi marinari e le regioni maggiormente produttive, al fine di agevolare il flusso turistico delle persone ed il trasporto commerciale delle merci e della viabilità in generale; assicurare la presenza di una connessione digitale efficiente;

5) promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale, in un'ottica di miglioramento della sostenibilità ambientale e della produzione di energie da fonti rinnovabili, così da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, garantendo che le strutture e le attrezzature siano pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità, sino ad arrivare alla digitalizza-

zione delle strutture, offrendo servizi recettivi competitivi anche a livello internazionale;

6) favorire, nell'ottica del miglioramento della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, la promozione di iniziative volte a garantire un'adeguata formazione sia del personale che degli imprenditori del settore;

7) promuovere iniziative volte a sostenere il rilancio del turismo italiano attraverso la forma esperienziale, che permette di approfondire la conoscenza dei luoghi e delle peculiari caratteristiche attrattive, in particolare dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne e delle aree rurali, prevedendo altresì misure volte al coinvolgimento delle piccole attività artigianali e agricole anche attraverso la produzione e la vendita diretta;

8) adottare le opportune misure atte a sviluppare una strategia e un piano di comunicazione unitario ed organico per il rilancio del turismo italiano all'estero, con l'obiettivo di riconquistare i mercati perduti e promuovere il "*brand* Italia", valorizzando non solo i circuiti turistici più attrattivi, ma anche l'Italia cosiddetta "minore", costituita da borghi, piccoli comuni e aree interne e rurali;

9) adottare una strategia di livello nazionale e, per quanto di competenza, regionale, finalizzata alla promozione turistica di destinazioni meno conosciute rispetto alle note città d'arte nazionali, portatrici di grandi ricchezze culturali, artistiche, paesaggistiche ed umane, fortemente connotate da caratteri di autenticità e di tradizione, che interessano anche le produzioni agroalimentari, la cucina, l'artigianato, gli eventi culturali, anche al fine contrastare fenomeni di emigrazione e di spopolamento delle aree interne, montane e rurali e di favorire più equilibrata distribuzione dei flussi turistici.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2434**Art. 1.****1.1**

CASTALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.».

1.2

CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.».

Art. 2.**2.1**

GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1) con il seguente: «1) uno stato di insolvenza o uno stato di crisi, intendendosi per crisi lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;»;*

b) *sostituire il numero 3) con il seguente: «3) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per singola impresa e ad almeno 1.000 unità, da calcolare da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;»;*

c) *dopo il numero 4) aggiungere il seguente: «4-bis) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;».*

2.2

LANZI, DELL'OLIO, AIROLA, ANASTASI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il numero 1) con il seguente: «1) uno stato di insolvenza o uno stato di crisi, intendendosi per crisi lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;»;*

b) *sostituire il numero 3) con il seguente: «3) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per singola impresa e ad almeno 1.000 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;»;*

c) *dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;».*

2.3

MALAN, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera b):

– sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) uno stato di insolvenza o uno stato di crisi, intendendosi per crisi lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»;

– *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per singola impresa e ad almeno 1.000 unità, da calcolare da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;».

– *dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

«4-bis) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;».

2.4

TIRABOSCHI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) uno stato di crisi o uno stato di insolvenza, intendendosi per crisi lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi».

2.5

TIRABOSCHI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera b), al numero 3, sostituire il numero «250» con il seguente: «400» e il numero «800» con il seguente: «1.000».

2.6

GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) una rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti

nell'Unione, ovvero aventi a oggetto i beni e i rapporti rilevanti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al numero di dipendenti di cui al precedente numero 3);».

2.7

GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) una rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ovvero aventi a oggetto i beni e i rapporti rilevanti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze;».

2.8

TIRABOSCHI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;».

2.9

MALAN, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di cui alla lettera c), accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), dichiarare lo stato di insolvenza o accertare lo stato di crisi e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato;».

2.10

TIRABOSCHI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «della lettera b)», inserire le seguenti: «, accerti lo stato di crisi o».

2.11

LANZI, DELL'OLIO, AIROLA, ANASTASI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dichiarare lo stato di insolvenza» inserire le seguenti: «o accerti lo stato di crisi».

2.12

GIACOBBE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dichiarare lo stato di insolvenza» inserire le seguenti: «o accerti lo stato di crisi».

2.13

DELL'OLIO, LANZI, AIROLA, ANASTASI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, le funzioni di commissario straordinario per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'elenco medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati, con specifica competenza nel settore delle crisi e delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, della ristrutturazione o del risanamento aziendale e esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;»;

b) dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere che la domanda di iscrizione all'elenco di cui alla lettera f), sia presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e da un *curriculum vitae* dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti al Ministero dello sviluppo economico per il loro inserimento nell'elenco;».

2.14

MALAN, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico le funzioni di commissario straordinario per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'elenco medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati o dei consulenti del lavoro, con specifica competenza nel settore delle crisi e delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, della ristrutturazione o del risanamento aziendale e esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi; prevedere che la domanda di iscrizione all'elenco sia presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, e di un *curriculum vitae*, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti al Ministero dello sviluppo economico per il loro inserimento nell'elenco;».

2.15

GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, le funzioni di commissario straordinario per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'elenco medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati, con specifica competenza nel settore delle crisi e delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, della ristrutturazione o del risanamento aziendale e esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi; prevedere che la domanda di iscrizione all'elenco sia presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, e di un *curriculum vitae*, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti al Ministero dello sviluppo economico per il loro inserimento nell'elenco;».

2.16

TIRABOSCHI, BOCCARDI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico le funzioni di commissario straordinario per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'elenco medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati, con specifica competenza nel settore delle crisi e delle procedure

concorsuali, ovvero della programmazione, della ristrutturazione o del risanamento aziendale e esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi; prevedere che la domanda di iscrizione all'elenco sia presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, e di un *curriculum vitae*, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti al Ministero dello sviluppo economico per il loro inserimento nell'elenco;».

2.17

MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) riconoscere la possibilità di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza anche per i giovani professionisti che oltre alle 40 ore obbligatorie tengono un altro corso pratico di almeno 60 ore;».

2.18

DELL'OLIO, LANZI, AIROLA, ANASTASI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, sentito il Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza e iscritto al registro dei revisori legali; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;».

2.19

GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, sentito il Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza e iscritto al registro dei revisori legali; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;».

2.20

MALAN, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, sentito il Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza e iscritto al registro dei revisori legali; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;».

2.21

TIRABOSCHI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole «amministrazione straordinaria» inserire le seguenti: « sentito il» e dopo le parole «attività imprenditoriali,» aggiungere le seguenti: «come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza e iscritto al registro dei revisori legali;».

2.22

MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

«s-bis) prevedere che non siano soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 700.000 euro o ricavi lordi non superiori a 500.000 euro annui, nonché avere un ammontare di debiti non superiore a un milione di euro;

s-ter) prevedere, per il quinquennio 2021-2026, che il credito relativo all'IVA certo, liquido ed esigibile possa essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di rientro;».

2.23

MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) prevedere un differimento al 31 dicembre 2023 delle disposizioni relative alle procedure di allerta di cui al Titolo II del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 luglio 2022

Plenaria**316^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SINDACATO ISPETTIVO**Interrogazioni**

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione 3-02751 della senatrice MARIN ed altri, sulla cura dell'atrofia muscolare spinale.

La specialità medicinale Zolgensma (principio attivo «onasemnogene abeparvovec»), è stata approvata con autorizzazione condizionata, con procedura centralizzata europea, dalla Commissione Europea con la decisione C (2020)3362 del 18 maggio 2020 (rettificata con decisione della Commissione europea C (2020)5579 del 10 agosto 2020), ed inserita nel Registro comunitario dei medicinali con il numero EU/1/20/1443.

La specialità in questione ha ricevuto la designazione di farmaco orfano per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale prossimale.

A seguito dell'istanza presentata dall'azienda farmaceutica «Novartis Gene Therapies EU Limited» di classificazione in regime di rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito del parere della Commissione Tecnico Scientifica (CTS), l'AIFA ha disposto, con la determinazione n. 126266/2020 del 12 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 286 del 17 novembre 2020, l'inserimento del medicinale Zolgensma nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (misure per il contenimento della spesa farmaceutica), per il trattamento entro i primi sei mesi di vita di pa-

zienti con diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2), o diagnosi clinica di atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA 1).

Successivamente, all'esito di ulteriori approfondimenti condotti dall'AIFA e dei pareri espressi nelle varie sedute dalla Commissione Tecnico Scientifica, nonché dal Comitato prezzi e rimborso (CPR), l'AIFA ha adottato la determinazione n° 277 del 10 marzo 2021, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n.62 del 13 marzo 2021, con la quale ha proceduto ad approvare la specialità medicinale Zolgensma ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Alla specialità medicinale Zolgensma è stata riconosciuta, altresì, l'innovatività per 12 mesi, rinnovabile, e la stessa è stata inserita tra i farmaci sottoposti a registro di monitoraggio AIFA.

I criteri indicati da AIFA, che limitano l'accesso al trattamento con Zolgensma escludendo i pazienti con SMA in fase molto avanzata di malattia, sono ampiamente supportati da evidenze scientifiche, dai dati della letteratura scientifica, dalla plausibilità biologica secondo aspetti eziopatogenetici e fisiopatologici alla base della malattia, e dalla valutazione estensiva effettuata dall'Agenzia Europea per i Medicinali, European Medicines Agency-EMA.

Altri criteri di esclusione al trattamento farmacologico a carico del Servizio Sanitario Nazionale (rispetto all'indicazione autorizzata da EMA) sono: 1) mutazione biallelica nel gene SMN1 e 3 copie del gene SMN2, in assenza di una diagnosi clinica di SMA di tipo 1; 2) peso del bambino >13.5 kg.

Attualmente, la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale è limitata ai casi in cui ci sia una diagnosi clinica di SMA1 (con esordio dei sintomi prima dei 6 mesi di vita), oppure con sola diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2), e quindi pre-sintomatici.

La decisione di escludere i bambini pre-sintomatici con mutazione biallelica nel gene SMN1 e 3 copie del gene SMN2, è da ricondurre a due motivi: 1) la presenza di 3 copie del gene SMN2 determina una patologia estremamente eterogenea con presentazione clinica di SMA di tipo 1 ma anche di SMA 2 o 3; 2) l'assenza di dati definitivi di efficacia.

A tal proposito, l'AIFA ricorda che uno studio (AVXS-101-CL-304) è in corso nei pazienti pre-sintomatici con 2 o 3 copie del gene SMN2, ma, come riportato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), par. 5.1, «...la durata del *follow-up* è troppo breve per valutare lo sviluppo dei pazienti trattati con AVXS-101 (n=15) rispetto alla storia naturale dei pazienti con 3 copie di SMN2 che presentano una manifestazione clinica eterogenea. Pertanto, in questa popolazione di pazienti non è al momento possibile trarre conclusioni definitive sul beneficio».

La Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell'AIFA ha ribadito, comunque, che tale decisione potrà essere riconsiderata non appena saranno disponibili ulteriori evidenze.

In merito al criterio 2) sopra indicato, l'AIFA precisa che, nei quattro studi clinici condotti, i 44 pazienti arruolati avevano, al momento dell'in-fusione di Zolgensma, un'età compresa tra due settimane e 8 mesi ed un peso variabile tra 3.0 a 8.4 kg.

Dati supplementari di pazienti fino a 2 anni e fino a 13.5 kg di peso sono stati resi pubblici attraverso presentazioni congressuali e provengono da raccolte non sistematiche negli Stati Uniti.

L'Autorità statunitense FDA (Food and Drug Administration) ha approvato il medicinale Zolgensma nei bambini di età inferiore ai 2 anni e fino a 13.5 kg di peso corporeo.

La limitazione dell'età è chiaramente riportata nell'indicazione («...treatment of pediatric patients less than 2 years of age with spinal muscular atrophy (SMA) with bi-allelic mutations in the survival motor neuron 1 (SMN1) gene»), mentre il limite di peso è presente nella specifica sezione relativa alla posologia.

L'EMA ha deciso di non includere nell'indicazione alcuna limitazione di età né di peso, preferendo non stabilire a priori delle limitazioni legate alla mancanza di dati, e lasciando al clinico di valutare insieme alla famiglia l'opportunità del trattamento con Zolgensma, sulla base delle condizioni generali, motorie e respiratorie del bambino.

Nel paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, relativo alla posologia, è riportata una tabella con il dosaggio raccomandato in base ad un peso corporeo fino a 21 kg.

Tuttavia, nello stesso paragrafo viene specificato che: «L'esperienza nei pazienti di età pari o superiore a 2 anni o con peso corporeo superiore a 13,5 kg è limitata. La sicurezza e l'efficacia di onasemnogene abeparvo-vec in questi pazienti non sono state stabilite...».

Anche la comunità scientifica internazionale ha espresso forti dubbi, per motivi di sicurezza, nel trattare bambini con un maggiore peso corporeo. Ad esempio, nella «Consensus europea» (Kirschner J. et al, <https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2020.07.001>), pubblicata nell'agosto 2020, si raccomanda di trattare i pazienti sopra i 13.5 kg soltanto in circostanze specifiche, ed in un «setting» di sperimentazione clinica, al fine di garantire un rigoroso monitoraggio, e solo dopo aver considerato attentamente le alternative terapeutiche approvate.

Gli esperti sono concordi nel dichiarare che la somministrazione di Zolgensma in pazienti di peso >13.5 kg, di cui attualmente non c'è nessuna esperienza, potrebbe essere associata a rischi aggiuntivi, a causa dell'elevata quantità di vettore virale che è necessario infondere.

Poiché la dose di Zolgensma è proporzionale al peso corporeo del paziente, il trattamento dei pazienti «più pesanti» implica anche una dose totale significativamente più alta rispetto a quella utilizzata negli studi clinici, il cui impatto, soprattutto in termini di sicurezza, non è noto.

Pertanto, visto il rischio di grave epatotossicità con l'aumentare del peso dei pazienti trattati, per motivi di sicurezza è stato deciso di escludere i bambini di peso superiore a 13.5 kg.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio «web-based», onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti, le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA.

L'accordo con l'azienda farmaceutica «Novartis» ha incluso l'impegno della stessa società a mettere a disposizione il farmaco, a titolo gratuito, all'interno di studi clinici per i bambini con un peso compreso tra i 13,5 e i 21 kg, allo scopo di acquisire su questi pazienti, in un «setting» controllato, dati ulteriori di efficacia e sicurezza.

L'AIFA ha precisato che il sistema sanitario statunitense differisce da quello europeo e, nello specifico, da quello italiano, in quanto il sistema regolatorio dei farmaci nazionale è strettamente legato alle decisioni dell'Agenzia Europea per i medicinali-EMA, garantendo l'accesso ai farmaci a tutti i cittadini quando i dati tecnico-scientifici disponibili dimostrino che la somministrazione degli stessi sia necessaria, appropriata e sicura.

Pertanto, il medicinale Zolgensma viene rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale per le indicazioni sopra illustrate.

L'AIFA ha comunicato che, su iniziativa dell'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto Zolgensma, la Commissione Tecnico Scientifica è pronta a considerare una modifica delle condizioni di accesso e di rimborsabilità del medicinale, laddove nuove evidenze scientifiche dovessero essere sottoposte alla attenzione della Commissione.

A tal riguardo, nello studio clinico multicentrico condotto dall'azienda Novartis sulla sicurezza ed efficacia di Zolgensma, è iniziato l'arruolamento di alcuni pazienti (circa 25) con peso superiore a 8,5 kg e fino a 21 kg, con SMA1, SMA2 e SMA3.

Allo stato attuale, dal punto di vista clinico, sulla base dei dati aggiornati al 10 giugno 2022, sono stati effettuati 72 trattamenti con Zolgensma in bambini sotto i 13,5 kg di peso e, di questi, 29 sono stati eseguiti su bambini sotto i 6 mesi di età.

La maggior parte dei pazienti (43) trattati dopo aver raggiunto i 6 mesi di età, erano in precedenza in terapia con Spinraza e sono passati al trattamento con Zolgensma non appena la terapia genica è diventata disponibile (37 pazienti su 43 trattati dopo aver compiuto 6 mesi).

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, che dà conto anche degli ulteriori studi in corso. Richiama l'attenzione sul fatto che la specialità medicinale oggetto dell'interrogazione è in grado di dare risultati dopo una sola somministrazione.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all'interrogazione 3-03296 dei senatori Calandrini e Zaffini, sull'inserimento del farmaco oncologico Sacituzumab tra quelli dispensati dal Servizio sanitario nazionale.

A seguito dell'autorizzazione centralizzata del medicinale «Trodelvy» (principio attivo Sacituzumab Govitecan) da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali-European Medicines Agency (EMA) avvenuta lo scorso gennaio, la procedura di negoziazione del prezzo e rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale, riguardante il medicinale «Trodelvy» innanzi al Comitato Prezzi e Rimborso di AIFA, dopo la favorevole valutazione espressa dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA in merito all'innovatività dello stesso, si è conclusa positivamente in data 12 maggio 2022: la relativa pratica è stata quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione di AIFA per l'approvazione e la definizione della procedura.

In data 22 ottobre 2021, e dunque ancor prima dell'autorizzazione da parte di EMA, l'azienda titolare del medicinale aveva notificato, al competente Ufficio di AIFA, l'intenzione di attivare un programma di uso compassionevole del farmaco per il trattamento di pazienti adulte con cancro della mammella triplo negativo metastatico o non resecabile (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC), che avessero ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, una delle quali (almeno) per la malattia avanzata.

Il piano ha coinvolto un numero di pazienti pari a 64 unità, nell'ambito di un più ampio programma di uso compassionevole avviato a livello globale dall'azienda titolare.

In data 20 gennaio 2022, la stessa azienda ha comunicato l'estensione del numero delle pazienti ammesse al programma ad 82 unità, ed il 7 aprile 2022 è pervenuta alla Agenzia la comunicazione di chiusura della fase di avvio del programma di uso compassionevole, a far data dal giorno 8 maggio 2022.

In data 3 maggio 2022, l'azienda farmaceutica ha comunicato ad AIFA che le pazienti in trattamento con «Trodelvy» risultavano essere 76, mentre le pazienti in fase di «screening» per l'inserimento nel programma erano ancora 6, integrandosi con ciò il «target» di arruolamento delle 82 pazienti ammesse al programma di uso compassionevole in questione.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, osservando che è cruciale sapere, al di là dei dati forniti dal Sottosegretario, quando si riunirà il Consiglio di amministrazione di AIFA per l'approvazione e la definizione della procedura. Ricorda che il farmaco in questione è destinato a persone la cui malattia non è trattabile chirurgicamente.

La PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) *Delega al Governo per la riforma fiscale*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio.)

La relatrice PIRRO (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che il provvedimento – di iniziativa governativa, avente natura di «collegato alla manovra di finanza pubblica» ed approvato in prima lettura, con modifiche, dalla Camera dei deputati – reca due discipline di delega al Governo in materia fiscale. La prima delega concerne la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e i criteri direttivi generali, di cui all'articolo 1, e quelli specifici, di cui agli articoli da 2 a 8, relativi alle varie tipologie di imposte e di redditi e ai profili della riscossione e del riparto degli introiti. La seconda delega, di cui all'articolo 9, concerne la codificazione delle disposizioni vigenti in materia tributaria (come modificate dal decreto legislativo o dai decreti legislativi adottati in base alla delega precedente).

Si sofferma, quindi, sui profili di più stretto interesse della Commissione, a partire dai principi e i criteri direttivi inerenti al riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. L'articolo 2, comma 1, lettera *d*), prevede che il riordino sia operato con particolare riguardo alla tutela del «bene casa» e agli effetti delle deduzioni e detrazioni sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e che le risorse derivanti dall'eventuale eliminazione o rimodulazione delle medesime deduzioni e detrazioni siano destinate ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi. La successiva lettera *e*) prevede che, a seguito del suddetto riordino, le detrazioni relative ad alcune spese siano gradualmente trasformate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi; nell'ambito di tale trasformazione graduale, si stabilisce un criterio di priorità per le spese di natura socio-sanitaria. La disciplina sulla trasformazione in oggetto deve in ogni caso essere conforme alla normativa dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali.

I principi e i criteri direttivi di cui al successivo articolo 5 del disegno di legge prevedono, nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi, ivi compresa l'imposizione sul reddito d'impresa, un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti. I relativi interventi normativi devono in ogni caso garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché un gettito in misura equivalente a quello precedente per le regioni che presentino squilibri di bilancio sanitario, ivi comprese le regioni nelle quali, a causa dell'applicazione dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, operino, anche in via automatica, aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime. Si

prevede inoltre che gli interventi normativi in oggetto non debbano generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7, comma 1 prevedono che: l'addizionale regionale dell'IRPEF sia sostituita con una sovrainposta sull'IRPEF, con un'aliquota di base che può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati; il valore di tale aliquota di base e il livello massimo di elevamento siano tali da garantire il gettito attualmente ricavabile dalle regioni mediante, rispettivamente, l'applicazione dell'aliquota di base dell'addizionale regionale dell'IRPEF e l'applicazione del livello massimo di quest'ultima; il regime della nuova sovrainposta contempli un incremento obbligatorio per le regioni che presentino squilibri di bilancio sanitario, ivi comprese le regioni nelle quali, a causa dell'applicazione dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, operi, anche in via automatica, un'aliquota di addizionale dell'IRPEF maggiore di quella minima; l'incremento obbligatorio della sovrainposta garantisca lo stesso gettito derivante dalla suddetta applicazione delle aliquote maggiorate (di addizionale dell'IRPEF).

La relatrice ricorda, infine, che l'articolo 10, comma 2, prevede che dall'esercizio delle deleghe in esame non possa derivare un effetto finanziario negativo superiore alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come eventualmente integrate dalle ipotesi individuate dallo stesso articolo 10, comma 2. Rammenta altresì che la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario specifica che il limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 2, è pari a 2 miliardi di euro per il 2022 e ad 1 miliardo a decorrere dal 2023.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste d'intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame, avvertendo che il parere dovrà essere espresso entro la giornata di martedì 19 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari (n. COM(2022) 197 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

La PRESIDENTE (*IV-PSI*), in qualità di relatrice, riferisce sull'Atto in titolo.

La proposta in esame (che dovrebbe dar luogo ad un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea) si inserisce nel quadro della strategia europea per i dati, che prevede l'istituzione di spazi comuni europei di dati specifici per dominio e viene ri-

tenuta dalla Commissione come una componente fondamentale di una forte Unione europea della salute.

L'istituzione dello spazio europeo dei dati sanitari è intesa a consentire sia un uso primario sia un uso secondario dei dati sanitari elettronici così raccolti.

La relazione presentata dal Governo alle Camere sulla proposta di regolamento in esame afferma che la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, in quanto esso: garantirebbe ai cittadini la possibilità di accedere ai loro dati sanitari elettronici e di trasmetterli digitalmente, a prescindere dallo Stato membro in cui sia stata prestata l'assistenza sanitaria sottostante i dati; consentirebbe inoltre ai ricercatori, agli innovatori, ai responsabili delle politiche e ai regolatori di avere accesso a dati di qualità per il loro lavoro in modo sicuro, con una *governance* affidabile e a costi inferiori. La relazione governativa osserva altresì che la pandemia da COVID-19 ha reso urgente la necessità di promuovere, nel settore dei dati sanitari, l'interoperabilità e l'armonizzazione e che, sotto il profilo della tempistica, l'orientamento, in sede di Unione europea, è di adottare il regolamento in oggetto entro l'anno in corso.

Ai sensi dell'articolo 2 della proposta, il suddetto uso primario consiste nel trattamento dei dati sanitari elettronici personali nell'ambito dei servizi sanitari e di sicurezza sociale (ivi comprese le attività amministrative o di rimborso); l'uso secondario consiste nel trattamento dei dati sanitari elettronici (eventualmente anche di dati originariamente raccolti nel contesto dell'uso primario) per le finalità di cui al successivo articolo 34; queste ultime, in via di sintesi, riguardano le attività attinenti alla promozione, allo sviluppo e alla gestione della sanità (ivi comprese le attività di ricerca).

Il capo II della proposta concerne le norme relative all'uso primario.

Vengono innanzitutto stabiliti i diritti delle persone fisiche in relazione all'uso primario dei loro dati sanitari elettronici personali (articolo 3).

Le persone fisiche avranno il diritto di:

- accedere immediatamente, gratuitamente e in un formato facilmente leggibile, ai propri dati sanitari elettronici personali (trattati nel contesto dell'uso primario dei dati sanitari elettronici); tale diritto viene quindi garantito a prescindere dallo Stato membro in cui sia stata prestata l'assistenza sanitaria sottostante i dati;

- ricevere una copia elettronica, nel formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche (di cui all'articolo 6), almeno dei propri dati sanitari elettronici che rientrano nelle «categorie prioritarie» (di cui all'articolo 5). Si consente che gli Stati membri, per i casi di informazioni che possano avere un impatto significativo sulla salute della persona, prevedano il differimento dell'accesso, da parte di quest'ultima, ai dati sanitari elettronici personali, fino a quando un professionista sanitario non sia

in grado di comunicare e spiegare adeguatamente i dati alla persona medesima;

– concedere l'accesso ai propri dati sanitari elettronici a un destinatario di loro scelta del settore sanitario o della sicurezza sociale, immediatamente e gratuitamente, ovvero chiedere a un titolare dei dati del settore sanitario o della sicurezza sociale di trasmettere i dati personali in oggetto;

– limitare l'accesso dei professionisti sanitari alla totalità o a parte dei propri dati sanitari elettronici. Gli Stati membri stabiliranno le norme e le garanzie specifiche relative a tali meccanismi di limitazione. Si rileva, tuttavia, che, ai sensi del successivo articolo 4, paragrafo 4, qualora il trattamento dei dati sia necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, il prestatore di assistenza sanitaria o il professionista sanitario può in ogni caso avere accesso ai dati sanitari elettronici oggetto della limitazione;

– ottenere informazioni sui prestatori di assistenza sanitaria e sui professionisti sanitari che abbiano avuto accesso ai dati sanitari elettronici della medesima persona nell'ambito dell'assistenza sanitaria.

L'ambito minimo dei dati oggetto delle norme in esame è definito in particolare dai successivi articoli 5 e 7, mentre il profilo transitorio è oggetto del paragrafo 4 del presente articolo 3. In base a quest'ultimo paragrafo, gli Stati membri possono disporre l'inserimento in formato elettronico anche dei dati sanitari personali che, al momento della decorrenza dell'applicazione del regolamento in esame, non siano registrati elettronicamente; resta fermo che, qualora lo Stato membro adotti tale determinazione, i medesimi dati elettronici personali devono essere resi disponibili nell'ambito dello spazio europeo in oggetto.

Gli Stati membri dovranno istituire servizi di accesso ai dati sanitari elettronici a livello nazionale, regionale o locale, comprensivi della possibilità di delega da parte dell'avente diritto all'accesso (paragrafo 5 dell'articolo 3 citato).

I professionisti sanitari avranno accesso ai dati sanitari elettronici delle persone fisiche in cura presso di loro, indipendentemente dallo Stato membro di affiliazione e dallo Stato membro di cura, e dovranno garantire che tali dati siano aggiornati con informazioni relative ai servizi sanitari prestati (articolo 4).

Le categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali per l'uso primario sono le seguenti (articolo 5): profili sanitari sintetici dei pazienti; prescrizioni elettroniche; dispensazioni elettroniche; immagini medicali e referti di immagini; risultati di laboratorio; lettere di dimissione.

Vengono quindi definite le norme per l'integrazione nello spazio europeo dei dati sanitari di tali categorie di dati (articoli da 6 a 9).

La Commissione europea stabilirà, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche relative alle categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali, specifiche che definiranno il formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche nonché le prescrizioni relative alla regi-

strazione – da parte dei prestatori di assistenza sanitaria – dei dati sanitari personali all'interno di un sistema di cartelle cliniche elettroniche; ogni Stato membro deve provvedere affinché i suddetti prestatori registrino sistematicamente e in via obbligatoria quantomeno i dati rientranti nelle categorie prioritarie summenzionate. Sempre in base alle norme in esame, gli Stati membri dovranno accettare la prestazione di servizi di telemedicina nel contesto dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. La Commissione stabilirà inoltre, mediante atti di esecuzione, le prescrizioni relative al meccanismo interoperabile e transfrontaliero di identificazione e autenticazione delle persone fisiche e dei professionisti sanitari.

Gli Stati membri dovranno istituire un'autorità di sanità digitale che sia responsabile del monitoraggio dei diritti e meccanismi relativi all'uso primario dei dati sanitari elettronici (articolo 10). Fatti salvi ogni altro ricorso amministrativo e i ricorsi giurisdizionali, le persone fisiche e giuridiche avranno il diritto di presentare, singolarmente o, se del caso, collettivamente, reclami alla suddetta autorità di sanità digitale (articolo 11).

La sezione 2 del capo II prevede l'istituzione di un'infrastruttura transfrontaliera per l'uso primario dei dati sanitari elettronici; tale infrastruttura – denominata MyHealth@EU – è costituita dal complesso della piattaforma centrale per la sanità digitale e dei punti di contatto nazionali per l'uso primario dei dati sanitari elettronici personali (articolo 12); la piattaforma centrale fornisce servizi volti a favorire e agevolare lo scambio di dati sanitari elettronici fra i suddetti punti di contatto nazionali.

Il capo III contiene le disposizioni relative ai sistemi di cartelle cliniche elettroniche e alle applicazioni per il benessere.

Gli articoli da 14 a 16 recano alcune norme generali sui sistemi di cartelle cliniche elettroniche. Si specifica tra l'altro che tali sistemi dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al presente capo (ivi comprese quelle poste dagli allegati II, III e IV); tali prescrizioni sono intese a garantire pienamente l'interoperabilità (nell'ambito delle infrastrutture transfrontaliere di cui alla proposta in esame) e la sicurezza.

Gli articoli successivi del presente capo III stabiliscono:

- gli obblighi degli operatori economici per quanto riguarda i sistemi di cartelle cliniche elettroniche (articoli da 17 a 22);
- le prescrizioni relative alla conformità del sistema di cartelle cliniche elettroniche (articoli da 23 a 27);
- gli obblighi di vigilanza del mercato dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (articoli da 28 a 30);
- altre disposizioni in materia di interoperabilità, con riferimento all'etichettatura volontaria delle applicazioni per il benessere, qualora il fabbricante ne dichiari l'interoperabilità con un sistema di cartelle cliniche elettroniche (articolo 31). Si ricorda che la proposta definisce «applicazione per il benessere» qualsiasi apparecchio o software destinato dal fabbricante a essere utilizzato da una persona fisica per il trattamento dei dati sanitari elettronici per scopi diversi dall'assistenza sanitaria, quali il benessere e il perseguimento di stili di vita sani;

– l’istituzione di una banca dati dell’UE, in cui saranno registrati i sistemi di cartelle cliniche elettroniche (muniti di una dichiarazione di conformità UE) e le applicazioni per il benessere corredate della suddetta etichetta (articolo 32).

Il capo IV disciplina l’uso secondario dei dati sanitari elettronici. Come detto, il precedente articolo 2 specifica che l’uso secondario consiste nel trattamento dei dati sanitari elettronici (eventualmente anche di dati originariamente raccolti nel contesto dell’uso primario) per le finalità di cui all’articolo 34 – queste ultime, in via di sintesi, riguardano le attività attinenti alla promozione, allo sviluppo e alla gestione della sanità (ivi comprese le attività di ricerca) –.

L’articolo 33 definisce le categorie minime di dati elettronici che i titolari dei dati mettono a disposizione per l’uso secondario. Esse comprendono sia le cartelle cliniche elettroniche e, in generale, dati sanitari personali o attinenti ai professionisti sanitari curanti sia dati di interesse per la ricerca scientifica o per lo sviluppo dei servizi sanitari. Dall’obbligo di messa a disposizione – che è adempiuto secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 41, 55 e 56 – sono esclusi i titolari di dati che rientrino nella nozione di microimprese.

Come accennato, gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari potranno consentire l’accesso per l’uso secondario in oggetto solo nel caso in cui la finalità del richiedente sia una (o più di una) delle seguenti (articolo 34):

– attività per motivi di pubblico interesse nell’ambito della sanità pubblica e della medicina del lavoro, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la sorveglianza della sanità pubblica o la garanzia di elevati livelli di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e di medicinali o dispositivi medici;

– il sostegno nei confronti di enti pubblici o di istituzioni, organi e organismi dell’Unione, comprese le autorità di regolamentazione, del settore sanitario o dell’assistenza, affinché svolgano i compiti definiti nei rispettivi mandati;

– la produzione di statistiche ufficiali a livello nazionale, multinazionale e dell’Unione, relative al settore sanitario o dell’assistenza;

– attività di istruzione o di insegnamento nel settore sanitario o dell’assistenza;

– attività di ricerca scientifica nel settore sanitario o dell’assistenza;

– attività di sviluppo e innovazione per prodotti o servizi che contribuiscono alla sanità pubblica o alla sicurezza sociale, oppure che garantiscono elevati livelli di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria, dei medicinali o dei dispositivi medici;

– attività di addestramento, prova e valutazione degli algoritmi – anche nell’ambito di dispositivi medici, sistemi di intelligenza artificiale (IA) e applicazioni di sanità digitale – che contribuiscono alla sanità pub-

blica o alla sicurezza sociale, oppure che garantiscono elevati livelli di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria, dei medicinali o dei dispositivi medici;

– l'erogazione di un'assistenza sanitaria personalizzata che consiste nel valutare, mantenere o ripristinare lo stato di salute delle persone fisiche sulla base dei dati sanitari di altre persone fisiche.

L'accesso ai dati sanitari elettronici è in ogni caso vietato per le finalità di cui all'articolo 35.

Per quanto concerne la *governance* e i meccanismi per l'uso secondario dei dati sanitari elettronici, l'articolo 36 prevede che gli Stati membri istituiscano uno o più organismi responsabili dell'accesso. La proposta definisce quindi nel dettaglio i compiti che tali organismi dovranno svolgere (articolo 37) e gli obblighi di informazione a carico degli stessi (articolo 38); questi ultimi obblighi sono relativi anche alle misure generali di tutela adottate nei confronti delle persone fisiche. Ciascun organismo dovrà pubblicare una relazione annuale di attività, che viene anche trasmessa alla Commissione europea (articolo 39).

L'articolo 40 reca disposizioni sull'attuazione dell'altruismo dei dati nel settore sanitario, prescrivendo in proposito che le organizzazioni per l'altruismo dei dati rispettino le norme di cui al regolamento (UE) 2022/868 (relativo alla *governance* dei dati).

Come accennato, gli articoli 41, 55 e 56 definiscono i criteri e le modalità di adempimento dell'obbligo, a carico dei titolari dei dati in oggetto, di messa a disposizione dei medesimi dati per l'uso secondario; la Commissione stabilirà, mediante atti di esecuzione, le informazioni minime che i titolari dei dati saranno tenuti a fornire; le serie di dati potranno recare un marchio dell'Unione di qualità e di utilità dei dati forniti dai titolari.

Sono inoltre definite le misure che potranno essere applicate dagli organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari (articolo 43) nel caso in cui il titolare dei dati non si conformi alle prescrizioni del presente capo IV; tali misure, in particolare, possono consistere nella revisione dell'autorizzazione eventualmente già rilasciata dal medesimo organismo (ai sensi del successivo articolo 46) per l'accesso ai dati per l'uso secondario.

L'articolo 42 reca disposizioni generali sul calcolo delle tariffe per l'uso secondario dei dati sanitari elettronici.

Nella sezione 3 del capo IV (articoli da 44 a 51) sono definiti le condizioni e gli obblighi di informazione al fine del conseguimento dell'autorizzazione all'accesso per l'uso secondario ai dati sanitari elettronici. L'organismo responsabile dell'accesso ai dati sanitari dovrà applicare, nel rilascio delle autorizzazioni, il principio della «minimizzazione dei dati» (consentendo, quindi, l'accesso ai soli dati rilevanti per le finalità perseguite). L'autorizzazione ai dati è rilasciata se la domanda persegue una (o più di una) delle finalità di cui all'articolo 34, se i dati richiesti sono necessari per la finalità indicata nella domanda e se il richiedente soddisfa le prescrizioni del presente capo IV. Non è richiesta un'autorizzazione per l'accesso ai dati per gli enti pubblici e le istituzioni, gli organi

e gli organismi dell'Unione. Inoltre, se un richiedente chiede l'accesso soltanto ai dati sanitari elettronici di un unico titolare dei dati in un unico Stato membro, potrà presentare una domanda di accesso ai dati o una richiesta di dati direttamente al titolare dei dati. L'accesso ai dati sanitari elettronici dovrà essere fornito solo attraverso un «ambiente di trattamento sicuro» (come definito nell'articolo 50). Gli organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari e gli utenti dei dati, fra cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, sono considerati contitolari del trattamento dei dati sanitari elettronici.

La sezione 4 del capo IV (articoli da 52 a 54) contiene principalmente disposizioni relative all'organizzazione e alla promozione dell'accesso transfrontaliero ai dati sanitari elettronici. In merito, si dispone che, nel caso di registri e banche dati transfrontalieri, l'organismo responsabile dell'accesso ai dati sanitari presso il quale è registrato il titolare dei dati sarà competente a decidere in merito alle domande di accesso ai dati; in presenza di contitolari del trattamento rispetto al registro, l'accesso può essere autorizzato dall'organismo responsabile di uno Stato membro in cui è stabilito uno dei contitolari del trattamento. Sono disciplinati anche l'infrastruttura transfrontaliera – che viene istituita per consentire tale accesso transfrontaliero – e il suo funzionamento; tale infrastruttura – denominata HealthData@EU – è costituita (secondo la definizione di cui al precedente articolo 2) dalla piattaforma centrale per l'uso secondario dei dati sanitari elettronici e dai relativi punti di contatto nazionali. Ciascuno Stato membro deve infatti designare un punto di contatto nazionale per l'uso secondario dei dati sanitari elettronici, cui sarà affidata la responsabilità di mettere a disposizione i dati sanitari elettronici per l'uso secondario in un contesto transfrontaliero.

Gli organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari dovranno informare gli utenti dei dati in merito alle serie di dati disponibili e alle loro caratteristiche tramite un catalogo di metadati (articolo 55 citato); la Commissione potrà inoltre stabilire, mediante atti di esecuzione, le specifiche minime relative alle serie di dati transfrontaliere in esame (articolo 58). La Commissione istituirà un catalogo UE delle serie di dati, che colleghi i cataloghi nazionali delle serie di dati, istituiti dagli organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari e da altri partecipanti autorizzati a HealthData@EU (articolo 57); tutti questi cataloghi saranno accessibili al pubblico.

Il capo V (articoli da 59 a 63) concerne vari ambiti: le azioni che possono essere promosse dagli Stati membri per lo sviluppo dello spazio europeo dei dati sanitari (mediante la condivisione delle migliori pratiche e delle competenze e il conseguente rafforzamento dei sistemi di sanità digitale per l'uso primario e secondario dei dati sanitari elettronici); gli appalti pubblici nella materia di cui al presente regolamento e le condizioni per il finanziamento dell'Unione, comprese le condizioni abilitanti per i fondi strutturali e di coesione; il trasferimento di dati elettronici non personali verso Paesi terzi e l'accesso internazionale a tali dati. Riguardo ai profili finanziari, la suddetta relazione governativa alle Camere

sulla proposta di regolamento osserva che: la nuova disciplina in esame imporrà un adeguamento dei sistemi informativi nazionali agli standard prescelti dalla stessa, in particolare di quelli relativi alla conservazione e trasmissione dei dati; la competenza per tale adeguamento è a carico dello Stato e non degli enti territoriali, dal momento che l'intervento concerne la comunicazione transfrontaliera e non la raccolta dei dati; i costi di tale adeguamento saranno sostenuti in parte mediante risorse finanziarie dell'Unione e in parte mediante interventi finanziari a carico dello Stato; questi ultimi possono rientrare anche nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il capo VI (articoli 64-66) istituisce il comitato dello spazio europeo dei dati sanitari («comitato EHDS») – il cui compito è di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri – e stabilisce la composizione del comitato e le modalità con cui sarà organizzato il suo funzionamento.

Il capo VI contiene inoltre disposizioni relative a due gruppi di controllo congiunto, istituiti, rispettivamente, con riferimento all'infrastruttura transfrontaliera MyHealth@EU e all'infrastruttura transfrontaliera Health-Data@EU.

Il capo VII consente alla Commissione di adottare atti delegati riguardanti lo spazio europeo dei dati sanitari.

Il capo VIII concerne: le sanzioni che gli Stati membri devono prevedere per le fattispecie di violazione del regolamento in oggetto (articolo 69); le procedure di valutazione e riesame della presente disciplina (articolo 70).

Il capo IX stabilisce le disposizioni finali, per quanto concerne l'entrata in vigore e l'applicazione. Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e si applicherà a decorrere dal compimento del dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore. Tuttavia, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 23 e 31 si applicheranno secondo quanto indicato di seguito:

– a decorrere da un anno dalla data di entrata in applicazione per le categorie di dati sanitari elettronici personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche destinati dal fabbricante al trattamento di tali categorie di dati. In ogni caso, per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche messi in servizio nell'Unione prima del suddetto termine di un anno – secondo la definizione di messa in servizio di cui all'articolo 15, paragrafo 2 –, le norme di cui al capo III si applicheranno a decorrere da tre anni dalla data di entrata in applicazione;

– a decorrere da tre anni dalla data di entrata in applicazione per le categorie di dati sanitari elettronici personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *d*), *e*) e *f*), e per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche destinati dal fabbricante al trattamento di tali categorie di dati;

– a decorrere dalla data stabilita negli atti delegati eventualmente adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, per altre categorie di dati sanitari elettronici personali.

La relatrice ricorda, infine, che la relazione introduttiva della Commissione europea ritiene la proposta in esame conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione conviene sulla proposta della PRESIDENTE – relatrice di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. Resta stabilito, in assenza di obiezioni, che ciascun Gruppo potrà presentare una proposta di audizione entro le ore 12 di mercoledì 20 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata alle ore 14 di oggi, si terrà al termine della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 8,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 244

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 luglio 2022

Plenaria

324^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 8,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 13 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 13,37 alle ore 14,09

Plenaria

189ª Seduta

Presidenza della Presidente f.f.
CORRADO

indi del Presidente f.f.
Marco PELLEGRINI

e della Presidente f.f.
ASCARI

La seduta inizia alle ore 14,27.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE *f.f.* CORRADO fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del professor Aldo Mola

Il PRESIDENTE *f.f.* CORRADO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) introduce l'audizione del professor Aldo Mola, collegato in videoconferenza.

Il professor MOLA svolge una relazione sulla storia della Massoneria italiana e sul suo radicamento nella classe dirigente dal Risorgimento agli anni Novanta.

La deputata ASCARI (*M5S*) interviene per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti.

Il professor MOLA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE *f.f.* ASCARI (*M5S*) ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,36.

Comitato XXIV

Trasparenza negli enti pubblici anche territoriali

Riunione n. 3

Coordinatore: LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV)

Orario: dalle ore 16,08 alle ore 16,52

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 13 luglio 2022

Plenaria

241^a Seduta

Presidenza del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 10,40.

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio, presidente Roberto Chieppa, in qualità di Presidente del Comitato consultivo sulle attività di versamento degli atti

Il Comitato procede all'audizione del Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio, presidente Roberto CHIEPPA, in qualità di Presidente del Comitato consultivo sulle attività di versamento degli atti, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), Maurizio CATTOI (*M5S*) e Raffaele VOLPI (*Lega*).

Il presidente CHIEPPA, ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle ore 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 13 luglio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie «Massimo Severo Giannini» del Consiglio nazionale delle ricerche (ISSIRFA-CNR), professor Giulio Salerno, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giulio SALERNO, *Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie «Massimo Severo Giannini» del Consiglio nazionale delle ricerche (ISSIRFA-CNR)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Roberta FERRERO (*L-SP-PSD'AZ*) e Cristian INVERNIZZI, *presidente*.

Giulio SALERNO, *Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie «Massimo Severo Giannini» del Consiglio nazionale delle ricerche (ISSIRFA-CNR)*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il professor Salerno, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Mercoledì 13 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Plenaria

83ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

*Interviene la dottoressa Christine Von Borries, Sostituto procuratore
presso la Procura di Firenze.*

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza ha testé stabilito che, ad esito dei tavoli di lavoro in corso di svolgimento ed aperti a

tutti i Commissari, sarà definita prima della pausa estiva una bozza più definita del Documento conclusivo.

Sarà quindi stabilito nel mese di settembre un calendario per l'esame di tale Documento da svolgere alla ripresa dei lavori.

Informa, inoltre, che potrà tenersi una conferenza per la presentazione di tale Documento conclusivo che potrà svolgersi successivamente alla definizione dei lavori sul Documento medesimo.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Ricorda all'audita che tale forma di pubblicità potrà essere adottata per il prosieguo dei lavori, fatta salva la possibilità per l'audita stessa di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

La dottoressa VON BORRIES, atteso che gli argomenti oggetto dell'audizione afferiscono ad indagini in corso, chiede dunque che si proceda nelle forme della secretazione.

Audizione della dottoressa Christine Von Borries, Sostituto procuratore presso la Procura di Firenze

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 14,13 alle ore 14,50)

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Mercoledì 13 luglio 2022

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,15.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che:

– l'11 luglio 2022, il colonnello Antro ha trasmesso un compendio di documentazione, riservato, relativa a una comunità per minori oggetto di approfondimenti;

– il 12 luglio 2022 l'onorevole Ascari ha inviato una segnalazione, riservata, relativa al caso di una ragazza, ora maggiorenne, allontanata dalla madre;

– in data odierna il colonnello Antro ha inviato alcuni approfondimenti riservati, su una vicenda di allontanamento di minori dalla famiglia, verificatosi nella provincia di Messina.

Espone, quindi, il programma dei lavori delle prossime settimane, che comprende lo svolgimento di una missione in Emilia Romagna e un Ufficio di Presidenza dedicato a una discussione sullo stato dei lavori, nel-

l'ottica della redazione di un documento finale. La Presidenza raccoglierà a tal fine i contributi dei consulenti della Commissione, sollecitandone, ove necessario, la trasmissione.

La seduta termina alle ore 14,20.